



Regione Toscana

Seduta n.242/PS/VAS del 10.02.2022
Determinazione n. 3/AC/2022

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

Fase Preliminare di VAS

Proponente: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Contributo di fase preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata;
- la legge regionale 25/1998 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” come successivamente modificata ed integrata;
- legge regionale 30/2006 recante “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati”;
- la legge regionale 34/2020 recante “Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 60/1996”;

premesse che

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (di seguito Piano), previsto dalla legge regionale 25/98, è uno strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore che si integra con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione regionale di settore, in particolare, delle attività estrattive, della qualità dell’aria, della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche, dell’attività agricola e forestale, dell’attività dei distretti e dei poli industriali;

il Piano, ai sensi dell’art.11 co.1 della l.r. 65/14, costituisce uno specifico atto di governo del territorio a scala regionale in quanto produce effetti territoriali e comporta variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica;

il Piano rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell’art. 6 co.2 del d.lgs. 152/06 e dell’art.5 co.2 della l.r.10/10 in quanto quadro di riferimento per opere e interventi rientranti nel campo di applicazione della VIA e soggetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;

con nota prot. 490748 del 19.12.2021 il proponente ha comunicato alla Presidente del NURV e ai soggetti competenti in materia ambientale l’avvio delle consultazioni ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 152/06 e dell’art.23 della l.r. 10/10 inviando contestualmente il Documento Preliminare di VAS (di seguito DP). Il termine per la conclusione delle consultazioni è stato fissato, in accordo con l’AC, il 31.01.2022;

con nota prot. 490747 del 19.12.2021 il proponente ha inoltre dato avvio al procedimento di formazione del Piano ai sensi dell’art.17 della l.r. 65/14 trasmettendo il documento di avvio di cui alla DGR 1304 del 06.12.2021 ai soggetti interessati;

con nota prot. 493040 del 21.12.2021 della Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall’art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 04.02.2022 nonché fissando per il 09.02.2022 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 10.02.2022 quale data di approvazione;

la determina è firmata digitalmente dalla Presidente del NURV ai sensi dell’art.5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;

sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi:

1. Settore Logistica e Cave – ns prot. 16064 del 17.01.2022;
2. Settore Forestazione Agroambiente – ns. prot. 17693 del 18.01.2022;
3. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Capitaneria di Porto di Portoferraio – ns. prot. 0018649 del 19.01.2022;

4. Comune di Rapolano – ns prot. 19721 del 19.01.2022;
5. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale – ns. prot. 255864 del del 24.01.2022;
6. Azienda USL Toscana Centro - ns. prot 025727 del 24.01.2022;
7. Acque SpA – ns prot. 030712 del 26.01.2022;
8. MIC Segretariato regionale per la Toscana e n. 2 Allegati - ns. prot. 35564 del 28.01.2022;
9. Comune di Firenze - Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche – ns prot. 34682 del 28.01.2022;
10. Settore Programmazione grandi Infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale - ns. prot. 35566 del 28.01.2022;
11. Comune di Piombino – ns prot. 0036400 del 31.01.2022;
12. Direzione Attività produttive – ns prot. 36968 del 31.01.2022;
13. Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche – ns prot. 38122 del 31.01.2022;
14. Regione Liguria – ns prot. 040487 del 01.02.2022;
15. ARPAT – ns prot. 044467 del 03.02.2022;
16. Settore Tutela Natura e Mare – ns prot. 0044638 del 03.02.2022

Sono pervenuti dopo la scadenza del termine per le consultazioni i seguenti ulteriori contributi:

17. MITE Ministero della Transizione Ecologica – ns prot. 047425 del 07.02.2022;
18. MIMS Capitaneria Porto di Livorno – ns prot. 047449 del 07.02.2022;
19. Comune di Lucca – ns prot. 047416 del 07.02.2022;
20. Comune di Livorno – ns prot. 047989 del 07.02.2022

esaminati

- i documenti trasmessi:
 - Documento Preliminare di VAS ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 152/06 e dell'art.23 della l.r. 10/10;
 - DGR 1304/2021 e relativo allegato Documento di avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 della l.r. 65/14
- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella

N.	Soggetto	Osservazione
1	Settore Logistica e Cave	Il Settore richiama in premessa gli estremi di approvazione del PRC e i siti web dove è consultabile e scaricabile la documentazione del PRC. Vengono inoltre richiamate le finalità del PRC e viene indicato che tra i suoi obiettivi ricorrono l'approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie, da perseguire contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili attraverso il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio e provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. La riduzione degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali che possono derivare dalle attività estrattive si attua dunque anche attraverso la promozione dell'impiego di materiali riutilizzabili, in modo da ridurre il consumo della risorsa mineraria di nuova estrazione. In tal senso, nel determinare la stima dei fabbisogni a scala regionale nel PRC si è tenuto conto della stima

		<p>delle quantità di materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili; infatti, ai fini della determinazione degli obiettivi di produzione sostenibile sono stati valutati i quantitativi di materiale riciclato così come derivanti dagli studi specifici dell'Agenzia ARRR e si è ipotizzata una riduzione della produzione di quei materiali di cava che risultano essere potenzialmente sostituibili con materiale riciclato (materiali da costruzione, comprese alcune tipologie dei derivati dei materiali ornamentali). Per questi ultimi, in assenza di dati relativi all'effettivo riutilizzo in filiera, che già avviene, si è ipotizzata la riduzione della produzione di una quantità pari al 10% del materiale riciclato.</p> <p>Inoltre, nel monitoraggio del PRC è stato introdotto, tra gli indicatori di risultato ed ambientali, la verifica quinquennale del piano con specifico riferimento ai materiali assimilabili sulla base del report su materiali assimilabili esistenti e riutilizzabili di competenza di ARRR.</p> <p>Si evidenzia che, al fine di implementare il quadro delle conoscenze, sulla base del quale verificare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di piano, particolare rilevanza potrebbero assumere i dati relativi non solo alle quantità di rifiuti potenzialmente impiegabili nel settore delle costruzioni inviati a recupero ma anche i quantitativi effettivamente riutilizzati, per valutare, in sinergia con il piano regionale cave, in quale misura percentuale i materiali riciclati concorrano concretamente alla riduzione del fabbisogno di risorse minerarie di nuova estrazione. (QC dati)</p> <p>Considerata la valenza anche di carattere territoriale del Piano Regionale dei Rifiuti si segnala che il PRC, in quanto atto di governo del territorio, tra i contenuti prescrittivi ha individuato i Giacimenti, che ai sensi dell'articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, costituiscono invarianti strutturali ex articolo 5 della l.r. 65/2014.</p> <p>I comuni sono tenuti a recepire nel piano strutturale i giacimenti e a definire le regole per la tutela della risorsa mineraria al fine di consentire le sole attività che non compromettano lo sfruttamento attuale o futuro degli stessi.</p> <p>È opportuno ricordare che, laddove gli strumenti comunali individuano le aree a destinazione estrattiva, il piano operativo comunale, anche ai fini del successivo ripristino ambientale e funzionale, ne prevede la destinazione urbanistica finale.</p> <p>Quanto sopra per evidenziare che una eventuale localizzazione da parte del Piano Rifiuti di siti idonei al conferimento, allo stoccaggio o all'installazione di impianti di trasformazione o di recupero dei rifiuti, potrà tenere conto delle attività estrattive in essere e dei siti dove queste potrebbero essere autorizzate nel futuro, anche al fine di orientarne il progetto di ripristino delle cave e la relativa destinazione urbanistica finale.</p> <p>Come è noto però, qualora il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva fosse effettuato con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del medesimo decreto, tale intervento ricadrebbe nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.</p>
2	Settore Forestazione Agroambiente	Il Settore non ha osservazioni da presentare in relazione alle materie di competenza.
3	Capitaneria di Porto di Portoferraio	<p>In relazione alle fonti informative ritiene necessaria una integrazione e segnala che sul territorio elbano vengono riscontrati con frequenza reati di natura contravvenzionale quali il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e sanzionato dall'art. 256 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006.</p> <p>Sul punto, stante la difficoltà nella maggior parte dei casi sia di individuare l'autore del reato sia di poter addvenire all'adozione di misure di ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe opportuno integrare il piano regionale con la previsione di stipulare appositi protocolli operativi con gli enti territoriali locali per l'adozione di misure di ripristino dello stato dei luoghi nonché il successivo smaltimento dei rifiuti, con la possibilità di rivalersi successivamente nei confronti dell'autore del reato, in caso di individuazione. La Capitaneria ritiene che sulla questione dei depositi incontrollati di rifiuti debba essere quindi anche svolta una analisi valutativa relativa alla strategia e alle azioni di Piano per il ripristino.</p> <p>In relazione agli aspetti ambientali da approfondire nel RA evidenzia che l'Isola d'Elba, ed in particolare il territorio del Comune di Portoferraio, sono aree ad elevato rischio idrogeologico: tale aspetto andrebbe approfondito nell'ambito del coordinamento tra il Piano e la pianificazione di bacino distrettuale.</p>
4	Comune di Rapolano	Richiama l'attenzione sulla necessità di poter garantire, fin da subito, l'autorizzazione di impianti di recupero in aree industriali, ancorchè incluse in vincolo paesaggistico.
	AdB distrettuale dell'Appennino Centrale	<p>L'AdB segnala in primis che in data 6 dicembre 2021 è stata avviata la fase di scoping del Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti (PNGR) che fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, pertanto relativamente al Piano ritiene opportuno che lo stesso tenga conto degli obiettivi generali, dei criteri e delle linee strategiche indicate nel PNGR.</p> <p>Relativamente all'analisi di contesto ambientale riguardante <u>la matrice acqua</u> rileva che i dati di riferimento appaiono datati. L'AdB ritiene opportuno aggiornare i dati con l'ultimo periodo di monitoraggio e la relativa classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE; peraltro, in relazione all'argomento, viene fatto presente che la Regione, attraverso le proprie Strutture competenti, ha trasmesso i relativi dati a questa Autorità di Bacino nell'ambito del II aggiornamento del Piano di gestione della risorsa idrica; inoltre si ritiene opportuno approfondire i seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inquinamento diffuso delle acque sotterranee; 2. inquinamento diffuso del suolo; <p>Si ritiene opportuno effettuare l'analisi di coerenza esterna con gli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti dal Piano di gestione della risorsa idrica e dal Piano di gestione rischio alluvioni adottati entrambi dalla</p>

		<p>Conferenza istituzionale permanente di questa Autorità in data 20 dicembre 2021, secondo le previsioni comunitarie di cui alle rispettive Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;</p> <p>in relazione alle fasi di <u>gestione dei rifiuti</u> dovranno essere individuati criteri specifici che contribuiscano alla tutela della risorsa idrica e del suolo, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, secondo le previsioni dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile nel rispetto del principio del DNSH"</p>
6	Azienda USL Toscana Centro	<p>La Commissione Interdisciplinare Ambiente - CIAAP Intermedia (seduta del 20.01.2022), considerando la necessità, oltre di incrementare la raccolta differenziata, anche quello di entrare nell'ottica dell'economia circolare, cioè di recupero in tutte le forme possibili dei rifiuti a livello produttivo, ritiene che il coinvolgimento dell'area pratese debba essere valutato in un contesto più ampio, ossia al livello della intera Regione Toscana.</p>
7	Acque SpA	<p>Considerato il livello di analisi, non vengono rilevate particolari criticità e/o interferenze strutturali; non ritengono necessario inviare ulteriori contributi o osservazioni: è completo l'elenco delle Autorità competenti in materia ambientale, esaustive le fonti informative richiamate e corretta la metodologia di valutazione. Una più specifica e attenta valutazione tecnica potrà essere effettuata nell'eventualità che nella fase più avanzata dei singoli progetti di sviluppo e/o di intervento sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri da parte dell'ente gestore del SII.</p>
8	MIC Segretariato Regionale della Toscana	<p>Il Segretariato nelle premesse evidenzia in primis che il D.Lgs 42/2004 norma il Patrimonio culturale costituito da: Beni culturali e Beni paesaggistici e ricorda le competenze degli organi del MIC che si esprimono con pareri di natura vincolante qualora gli strumenti della pianificazione coinvolgano direttamente o indirettamente Beni culturali o Beni paesaggistici, tutelati rispettivamente dalla Parte II o Parte III del Codice.</p> <p>Ricorda inoltre che le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico, definito ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 42/04 sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.</p> <p>Si evidenzia che il documento preliminare tralascia l'approfondimento di elementi di valutazione, anche sostanziali, per l'individuazione e la declinazione di possibili effetti nei confronti del Patrimonio culturale nel suo complesso.</p> <p>1) Chiede di tener conto nelle successive fasi del procedimento dei <u>pareri della SABAP</u> per la Città metropolitana di Firenze allegati come parte integrante del contributo.</p> <p>2) Ai fini della redazione del RA ritiene utile e necessario in riferimento al <u>complesso dei beni culturali e paesaggistici interessati dall'applicazione del piano, includere ulteriori integrazioni e precisazioni:</u></p> <p>A. Citare <u>nei documenti di piano</u> che fanno riferimento alla legislazione internazionale e nazionale,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20.10.2000, - il D.Lgs 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio con riferimento alla tutele previste dal Titolo II nei confronti del patrimonio archeologico, ovvero quelle relative ai beni paesaggistici parte III; <p>B. Predisporre appositi <u>elaborati del quadro conoscitivo</u> con tavole, elaborati grafici anche a scala di dettaglio per ogni singola articolazione del piano con l'individuazione georeferenziata dei beni culturali e paesaggistici anche in correlazione con le misure progettuali previste dal presente piano.</p> <p>Al fine di integrare il programma in esame con i dati richiesti riguardo al complesso del patrimonio culturale e paesaggistico regionale, si segnalano come riferimento i seguenti link, curati dalla Regione Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-pianopaesaggistico -http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html -http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html; <p>C. Rapporto preliminare - Verificare la coerenza degli Obiettivi di piano (a pag. 25 e sgg), con la Tutela del Patrimonio culturale, in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del PIT PPR.</p> <p>D. Rapporto preliminare - paragrafo 3.2 "Elementi per la verifica di conformità' al PIT" (pag. 30 e sgg). Inserire apposita previsione sul patrimonio culturale nella valutazione dei criteri escludenti e/o penalizzanti.</p> <p>E. Rapporto preliminare - paragrafo 3.6.2 Contesto ambientale di riferimento e aree di rilevanza ambientale. Implementare i paragrafi "Le aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale" (pag. 50 e ssg) e "I beni paesaggistici formalmente riconosciuti" (pag. 53 e ssg) con la declinazione, estesa ad ogni documento di piano e del rapporto ambientale, degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8B del PIT-PPR, delle schede di vincolo art. 136 del Codice, delle quattro invarianti, degli elaborati di livello d'ambito (cartografia e 20 schede d'ambito), delle 11 schede dei sistemi costieri e di altre previsioni contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR.</p> <p>F. Rapporto preliminare – paragrafo 3.6.3 "Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento". Nel paragrafo "Il contesto regionale" (pag. 70 e ssg) integrare la matrice di valutazione con specifica previsione afferente alla tutela del patrimonio culturale (cfr precedente punto C) per la valutazione degli effetti distinti per la componente beni culturali parte II del Codice e beni paesaggistici art 136 e 142 del codice, nonché per quelli individuati dalla parte statutaria del PIT PPR, copianificato con il MiC.</p> <p>G. Rapporto preliminare – paragrafo 3.6.7 "Misure atte a ridurre, impedire o compensare gli impatti ambientali" (pag 76). Prevedere apposite misure per ridurre gli impatti nei confronti del patrimonio culturale, o misure alternative, compresa la misura zero, ove indispensabile per la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici.</p> <p><u>Allegato 1) Contributo SABAP per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato</u></p>

		<p><u>Criteri localizzativi per gli impianti di trattamento</u> La SABAP per quanto riguarda il patrimonio culturale (inteso come insieme dei beni architettonici, archeologici e paesaggistici), prende atto che il PRB non prevede specifiche ipotesi localizzative degli interventi (p. 73 del DP) e che non produce effetti sulla componente Suolo in quanto non prevede nuove occupazioni, e non interferisce con la componente ambientale Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali (p. 74 del DP).</p> <p>Evidenzia tuttavia che l'implementazione dell'impiantistica dell'economia circolare, attraverso l'attuazione di tecnologie per la produzione di biocarburante (p. 73 del DP) e l'eventuale conseguente realizzazione di reti di distribuzione, possa produrre un effetto potenzialmente significativo sul patrimonio culturale. Pertanto, con riferimento ai <u>criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati in futuro per la verifica di conformità al PIT/PPR</u> (p. 30 del DP), <u>suddivisi in criterio escludente, criterio penalizzante e criterio preferenziale, si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale dia approfonditamente conto delle modalità con cui vengono individuati i suddetti criteri, anche nell'ottica della salvaguardia del patrimonio culturale.</u> Nello spirito di leale collaborazione tra enti, la Soprintendenza si mette a disposizione per un confronto con gli Uffici Regionali, da svolgere per il tramite del Segretariato, al fine di fornire un contributo per la precisazione dei criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali. Si ricorda fin d'ora che, nel caso di nuove realizzazioni di impianti o reti di distribuzione, i relativi progetti dovranno essere sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.</p> <p><u>Siti interessati da procedimenti di bonifica.</u> Con riferimento alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica richiamata nel DP in relazione all'<u>obiettivo 9</u> (p. 29 del DP) e consultata al link https://sira.arp.at.toscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT, <u>si porta all'attenzione l'elevato numero di siti elencati che ricadono nei territori di competenza di questa Soprintendenza.</u> Si ritiene utile che il PRB fornisca indirizzi per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, qualora essi interessino direttamente il patrimonio culturale.</p> <p><u>Rapporto con altri piani e programmi</u> Con riferimento all'elaborazione del piano regionale in esame, viene richiamato integralmente il contributo trasmesso per la fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale nel procedimento di VAS per il "Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti".</p> <p><u>Allegato 2) Contributo SABAP per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato avvio VAS per il "Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti"(PNGR)</u></p> <p>Per quanto riguarda il <u>livello di interesse regionale</u> viene richiamata la strategia del PNGR e gli obiettivi fissati di breve (2025) e medio termine (2030) a cui la programmazione regionale dovrà ancorarsi. Con specifico riferimento alla futura pianificazione regionale, viene <u>sottolineato che essa dovrà essere conforme – nel caso della Regione Toscana - alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico. In particolare si rimanda integralmente all'art. 4 del Capo I e agli artt. del Capo II – V della citata Disciplina di Piano</u></p> <p><u>Considerata la portata del futuro piano regionale dei rifiuti, si richiama altresì l'allegato 1a al PIT-PPR "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".</u> Le scelte localizzative e degli interventi da realizzarsi che verranno definite a livello di pianificazione regionale dovranno quindi tener conto degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PIT- PPR. Dovranno fondarsi su un esaustivo quadro conoscitivo del territorio regionale, individuando specificatamente gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, le aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142 comma 1 del Codice, gli ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 134 del Codice, sulla base di adeguati e aggiornati elaborati cartografici. Nell'ambito dei contesti territoriali oggetto di intervento dovranno altresì essere individuati i beni del patrimonio culturale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/04.</p> <p>Si chiede che il RA, declinato alla scala regionale, sia completo di tutti i contenuti previsti dal D. Lgs. 152/2006 (allegato VI – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art.13), con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; • adeguata valutazione degli impatti delle scelte piano sulle componenti ambientali, con specifico riferimento agli effetti diretti e indiretti sul patrimonio culturale e paesaggistico. Andrà preso in considerazione il complesso delle interazioni tra le componenti ambientali e il patrimonio culturale e paesaggistico. A titolo esemplificativo si rammenta come azioni finalizzate alla riduzione degli inquinanti nell'aria, al prevenire i cambiamenti climatici, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela delle risorse naturali ed ecosistemiche-ambientali incidano – nel medio e lungo periodo – sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; • misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi del piano; • sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la descrizione dei criteri di valutazione; • misure previste per il monitoraggio e il controllo
9	Comune Firenze Servizio	<p>di -</p> <p>Il Comune fa una <u>sintesi dei contenuti del Piano</u> evidenziando in particolare che:</p> <p>- il piano per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (PRB), viene proposto come naturale evoluzione</p>

Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia Bonifiche	<p>di un percorso delineato e avviato nel 2014 con l'entrata in vigore del vigente PRB;</p> <p>- uno degli obiettivi principali del Piano è l'attuazione del cosiddetto "pacchetto economia circolare" già previsto a livello europeo da quattro differenti direttive approvate nel 2018 e recepite successivamente nel 2020 nell'ordinamento nazionale con altrettanti decreti legislativi.</p> <p><u>Interventi di bonifica e messa in sicurezza:</u> evidenza che l'obiettivo del Piano è quello di continuare il percorso avviato per la realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di importanti porzioni del territorio regionale con riferimento particolare ai siti SIN e SIR.</p> <p>Questa complessa attività verrà affiancata <u>dall'avvio del percorso di bonifica dei così detti "siti orfani"</u> che si avvarrà delle risorse messe a disposizione dal ministero con DM 269/2020 e di quanto previsto in ambito di bonifiche dal PNRR (misura M2C4, investimento 3.4). Particolare rilievo sarà dato al <u>presidio dei siti a inquinamento diffuso attraverso la pianificazione e gestione degli interventi di risanamento</u>, in coerenza con le linee guida messe a punto dal Sistema Nazionale per la protezione ambientale (Snpa).</p> <p>Il Piano inoltre dovrà proseguire <u>la programmazione delle attività di bonifica dei siti di competenza pubblica così come pure il presidio dei molteplici procedimenti di bonifica attualmente in corso</u>. Particolare attenzione sarà posta sull'aggiornamento della Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e sull'adeguamento dell'applicativo Sisbon in coerenza con i criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nell'ambito del sistema Mosaico ai sensi dell'articolo 251 del d.lgs.152/2006.</p> <p><u>Contributo per il RA di VAS:</u> Si evidenzia che nel RA dovrà essere verificata la coerenza degli obiettivi/azioni del Piano con gli obiettivi/azioni dei piani di settore aventi a tema il rischio idraulico e geologico con riferimento particolare ai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ed ai Piani di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA) elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale competenti.</p> <p>Per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati/ampliati in futuro, o per i quali sarà prevista una riconversione, in relazione ai criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali delineati nel Documento preliminare, si richiede che <u>tra i criteri siano opportunamente considerati il grado di rischio idraulico, geologico e sismico come desumibile dai piani elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale e dai piani strutturali comunali</u></p>
10 Settore Programmazione grandi Infrastrutture di trasporto e Viabilità regionali	<p>Il Settore in questa fase <u>non rileva interferenze dirette in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale</u>, considerato che il PRB si inserisce all'interno di una più ampia fase di pianificazione della RT e si propone come strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore in coerenza con i piani gerarchicamente superiori (PRS, PIT, PAER),</p> <p>In un'ottica di economia circolare, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea, <u>concorda sulla necessità di favorire azioni volte al riutilizzo di materiali inerti provenienti dai rifiuti da costruzioni e demolizioni e dalle terre e rocce da scavo</u>.</p> <p>Il PNRR rappresenta un'ulteriore occasione per migliorare la capacità di recupero dei materiali, come richiamato negli obiettivi della Missione 2 (M2) - Rivoluzione verde e transizione ecologica e della Missione 3 (M3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile.</p> <p>Il Settore evidenzia <u>il quadro di riferimento ad oggi, relativo alla programmazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale previste nel PRIIM (è fornito elenco delle Autostrade, Strade d'interesse statale, Strade d'interesse Regionale, Ferrovie)</u>, al quale rimanda per la consultazione e per l'eventuale valutazione del quantitativo potenziale dei materiali movimentati.</p> <p><u>AUTOSTRADE</u> A1 Variante di Valico: rimane da completare il Lotto 14 della Bretella di Firenzuola (13,4 Km) A1 Terza corsia Barberino di Mugello – Fi Nord (17,5 Km) A1 Terza corsia Fi Nord – Fi Sud (22 Km) A1 Terza corsia Fi Sud – Incisa Valdarno (19 Km) A1 Terza corsia Incisa Valdarno – Valdarno (18,4 Km) A11 Terza corsia A11 Firenze – Pistoia (26,8 Km) A12 Corridoio Tirrenico</p> <p><u>STRADE DI INTERESSE STATALE</u> SGC E78 Due Mari Sistema Tangenziale di Lucca Raccordo Autostradale Siena – Firenze (manutenzione straordinaria) SS67 Tosco - Romagnola: Variante di Rufina Lotti 2A e 2B SS67 Tosco - Romagnola: Ponte di Vallina Intervento Città delle due rive SS 330 di Buonconvento – Ponte di Albiano SS1 Variante in Comune di Massa 1°Lotto (Canalmagro – Stazione) SS2 Cassia: Lotto Siena – Svincolo Monteroni d'Arbia Nord Riqualificazione SGC E45 Declassata di Prato</p> <p><u>STRADE DI INTERESSE REGIONALE</u> SR 69 di Val d'Arno – Variante in riva destra dell'Arno LOTTO 4 SR 69 di Val d'Arno – Variante in riva destra dell'Arno LOTTO 5 SR 71 Umbro Casentino Romagnola - Realizzazione variante alla SRT 71 in loc. Corsalone e realizzazione</p>

		<p>collegamento tra variante e SRT71 SR 74 MAREMMANA - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Nuovo ponte sul fiume Fiora" SRT 2 CASSIA - Variante all'abitato di Staggia lotto 2 Nuovo Ponte sull'Arno e relativi collegamenti viari tra la SCG FI-PI-LI e la SR 66 PISTOIESE SGC FI.PI.LI - svincolo della SGC FI.PI.LI in località Montopoli SR 436 FRANCESCA- Riorganizzazione sistema viario relativo alla SP25 San Rocco e alla SR436 nel comune di Larciano SGC FI.PI.LI - Miglioramento dello svincolo a rotonda della FI-PI-LI con la SRT 206 in località Vicarello SRT 70 DELLA CONSUMA SR 71 - Variante alla SRT 71 - Lotto 3: Comune di Cortona, SR 71 - Variante esterna di Arezzo: Comune di Arezzo nel tratto tra San Giuliano a Giovi SR 435 - Sistemazione dell'intersezione tra la SRT 435 e la SP40 Della Nievole nel Comune di Serravalle Pistoiese SR 436 - Variante fra la località Pazzera e la strada provinciale 26 Camporcioni – Lotto 4 SGC FI.PI.LI. - Rilievo aerofotogrammetrico e modellazione BIM della SGC FI-PI-LI volto alla realizzazione di corsia di emergenza in vari tratti SRT 206 Pisana livornese – Realizzazione di due rotonde SRT 206 Pisana Livornese - Realizzazione di due rotonde</p> <p>FERROVIE Raddoppio Pistoia - Lucca Raddoppio Empoli - Granaiolo Potenziamento della Linea Ferroviaria Prato – Bologna Alta Velocità Ferroviaria: il nodo di Firenze Nuova fermata ferroviaria sulla tratta Firenze Cascine – Rifredi in prossimità della fermata tramviaria Guidoni a Firenze Linea Pontremolese Velocizzazione Firenze – Pisa Linee Faentina e Valdisieve Linea Cecina – Volterra – Saline – Pomarance Linea Lucca – Aulla Porrettana</p>
11	Comune di Piombino	<p>Vengono ripercorsi i contenuti del Documento preliminare focalizzandosi sugli obiettivi del piano e preso atto che il PRB ha carattere generale e non prevede specifici interventi a livello locale sul territorio di Piombino.</p> <p>L'AC comunale condivide tutti gli obiettivi di piano e in particolare l'obiettivo 9) ossia quello di continuare il percorso avviato per la realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area SIN del Comune di Piombino attraverso l'attuazione degli accordi tra Ministero e l'ente (accordo di programma art. 252 Dlgs 152/06), e in merito non ha particolari osservazioni e considerazioni da formulare.</p> <p>Viene segnalato tuttavia che a pag. 6 la descrizione degli ATO non tiene conto che i Comuni della Val di Cornia, compreso Piombino, sono inseriti, pur essendo localizzati in provincia di Livorno, nell'ATO Toscana Sud.</p>
12	Direzione Attività Produttive	La Direzione attività produttive, sentiti i settori competenti, rispetto al documento preliminare di VAS non ha osservazioni da presentare.
13	Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di geotermia e Bonifiche	<p>Il Settore rileva, in via preliminare che a seguito delle modifiche apportate alla L.R. n. 25/98 dalla L.R. n. 61 del 22/11/2007 prima, e dalla LR 61 del 28/10/2014 poi, risultano superati i livelli di pianificazione provinciale ed interprovinciale in materia di rifiuti e bonifiche.</p> <p>A) Evidenzia la necessità che Il nuovo Piano Regionale per la parte Bonifiche (PRB) <u>proceda ad una ricognizione degli atti di pianificazione approvati da alcune Province toscane</u>, con riferimento anche ai contenuti operativi in essi previsti, per la gestione di procedure non normate, ed ai piani operativi di censimento. <u>Allo stato attuale infatti i piani provinciali per la parte riguardante le bonifiche risulterebbero ancora vigenti.</u> Al fine di dare seguito a quanto stabilito dalla LR 25/98 art. 9, commi da 3 a 5, che specificano quanto declinato dall'art.199 del D. Lgs.152/2006, si evidenzia che il PRB dovrebbe fornire <u>l'ordine di priorità degli interventi, determinato sulla base di criteri condivisi di valutazione del rischio ambientale</u>, per la programmazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate. Si riterrebbe opportuno, fermi restando i principi di sostenibilità ambientale, sanitaria ed economica, migliorare l'efficienza in termini temporali delle attività di bonifica. In tal senso il nuovo PRB, considerate le necessità di riqualificazione ambientale di molte aree pubbliche e private potenzialmente contaminate o contaminate, potrebbe <u>individuare strumenti/azioni per incentivarne la bonifica e la riqualificazione contribuendo così anche alla riduzione di consumo di suolo</u>. A titolo di esempio, si potrebbero prevedere semplificazioni a livello normativo per coordinare le procedure di bonifica e rigenerazione urbanistica, individuare meccanismi di incentivazione per la bonifica da parte dei vari soggetti obbligati/interessati.</p> <p>B) Si segnalano inoltre <u>i seguenti elementi che si riterrebbe utile sviluppare nel nuovo PRB:</u></p> <p>- prevedere lo sviluppo di <u>nuovi studi e approfondimenti finalizzati alla definizione dei piani per l'inquinamento diffuso</u>, unitamente ad una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo superiori alla concentrazioni</p>

		<p>soglia contaminazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ottica dell'economia circolare, incentivare l'utilizzo di tecnologie di bonifica a basso impatto sull'ambiente e la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica secondo la gerarchia prevista dalle norme di settore; - promuovere una <u>gestione unitaria dei procedimenti di bonifica di competenza comunale ex LR 30/2006</u>; - definire una <u>procedura operativa a scala regionale per la dismissione dei serbatoi interrati, seguendo eventualmente la prassi consolidata nella Provincia di Firenze</u>. Detta problematica riveste sul resto del territorio toscano una peculiarità ambientale non trascurabile data l'assenza di normativa specifica se non in relazione ai punti vendita carburanti; - definire procedure operative e amministrative per la risoluzione delle criticità ambientali e territoriali relative alla <u>presenza di vecchie discariche ante-norma, molte delle quali presenti nel vigente PRB</u>, nel caso di assenza di presupposti per una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006 (matrici ambientali non contaminate).
14	Regione Liguria	<p>Viene premesso che la Regione Liguria ha avviato analogo percorso della RT: con la delibera di Giunta regionale n.475 del 4 giugno 2021 è stato approvato il rapporto preliminare redatto ai sensi della normativa nazionale e regionale in tema di VAS per avviare la fase propedeutica di confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, chiusasi nel mese di agosto 2021.</p> <p><u>Osservazioni sul documento preliminare</u> Si prende atto del "nuovo" ruolo esclusivo che il Piano regionale toscano verrà ad assumere quale unico riferimento di pianificazione in merito ai fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare o di cui si prevede la chiusura/riconversione.</p> <p><u>Inquadramento normativo</u> In quest'ambito si segnala in particolare, oltre alle già citate nuove definizioni di rifiuto urbano e rifiuto speciale e criticità conseguenti, con potenziali significative modifiche del perimetro della privativa comunale e relativi flussi da gestire, con difficoltà di stima a medio-lungo termine dei flussi da gestire; <u>il rilievo delle seguenti novità introdotte dal recepimento del cosiddetto pacchetto economia circolare</u>, che presentano potenzialmente significativi effetti sui contenuti della pianificazione regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i <u>Criteri tecnici introdotti nel nuovo allegato 8 al Decreto Discariche</u> per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica, che prevedono ora formalmente la possibilità di smaltire in discarica senza trattamento i rifiuti residui da RD identificati dai codici EER 200301 e 200399 ove siano rispettate determinate condizioni, fatto che potenzialmente contraddice la necessità di minimizzare il rifiuto in discarica e che a sua volta rende difficoltosa la stima dei flussi di rifiuti da trattare; • il <u>nuovo Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti</u> di cui al nuovo art. 198-bis del TUA, in corso di predisposizione dal Ministero per la Transizione Ecologica con il supporto di ISPRA, che definirà, con tempistica non congrua, i criteri e le linee strategiche per la elaborazione dei Piani regionali e dovrebbe mirare alla razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, eventualmente anche mediante un approccio su macro aree. <p><u>Definizione degli obiettivi</u> Condividendo ovviamente principi ed articolazione, in linea con la gerarchia dei rifiuti, alla base della definizione degli obiettivi, e rilevando il carattere chiave della necessità di minimizzare il residuo a discarica come da obiettivi comunitari, si sottolinea il rilevante interesse dello scrivente Servizio al futuro sviluppo di quanto in particolare prefigurato relativamente agli obiettivi:</p> <p>7) – volto a garantire la chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti urbani e a rispondere al principio di prossimità;</p> <p>8) – il quale conferma il principio di prossimità del trattamento dei rifiuti urbani e speciali di maggior rilevanza economico-ambientale e la necessità di privilegiare l'implementazione dell'impiantistica dell'economia circolare, attraverso tra le altre cose "l'attivazione di tecnologie per la produzione di biocarburanti dagli scarti prodotti dal riciclaggio delle raccolte differenziate e dal trattamento dei rifiuti indifferenziati".</p> <p>A tale proposito si segnala che <u>lo Schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021 – 2026 adottato dalla giunta regionale della Regione Liguria individua, quale soluzione prioritaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione dei rifiuti in discarica, l'integrazione nell'assetto impiantistico prefigurato di un impianto volto a valorizzare in modo ottimale frazioni idonee in uscita dagli impianti di trattamento RSU liguri (CSS o matrici similari) e da residui compatibili di attività di selezione e cernita a fini di recupero di frazioni differenziate.</u> <u>La scelta ottimale è stata individuata nella realizzazione di un impianto di riciclo chimico di tali frazioni, con produzione di idrogeno e metanolo a fini energetici tramite tecnologie "waste to chemicals".</u> Questo anche alla luce di valutazioni comparative tra differenti opzioni (scenari di smaltimento di flussi in uscita dai TMB ed altre matrici compatibili tra 100.000 e 161.000 t/anno in discarica, mediante valorizzazione energetica o tramite una soluzione waste to chemicals), <u>almeno per quanto riguarda gli impatti emissivi (climalteranti e inquinanti).</u></p> <p>La Regione Liguria infatti, alla luce dei primi approfondimenti svolti, <u>ha considerato necessario e fondamentale provvedere ad integrare le valutazioni in atto mediante la realizzazione di un bilancio delle emissioni di CO2 e delle principali emissioni climalteranti ed inquinanti ipotizzabili delle sopra citate opzioni impiantistiche alternative percorribili per la valorizzazione a livello locale di flussi in uscita dagli impianti liguri di trattamento meccanico-biologico</u> (e di eventuali matrici residuali compatibili derivanti dal recupero delle frazioni differenziate).</p> <p>A tale scopo è stato pertanto formalizzato un apposito incarico a società specializzata che aveva già collaborato</p>

		<p><u>con Regione Liguria nell'ambito dell'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera</u>, implementando i modelli per la gestione dei dati e la stima delle emissioni in atmosfera degli inquinanti e il sistema per la reportistica dei dati, a sua volta in continuità con quanto realizzato dalla medesima società per l'inventario delle emissioni di inquinanti.</p> <p>Per gli esiti completi dello <u>studio effettuato si rimanda al RA, che riporta in allegato lo specifico "Bilancio di CO2 e delle principali emissioni climalteranti ed inquinanti delle opzioni di chiusura del ciclo rifiuti a livello locale con impianto di valorizzazione flussi in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico liguri"</u>.</p> <p>I risultati dell'analisi comparativa evidenziano come sotto il profilo emissivo la soluzione waste to chemicals ipotizzata risulti, di gran lunga, <u>significativamente meno impattante rispetto alla valorizzazione energetica di medesimi quantitativi di flussi in uscita dai TMB e della soluzione, non più praticabile, delle discariche</u>.</p> <p>In prima battuta dalle analisi svolte appaiono evidenti anche altri <u>potenziali vantaggi della soluzione "WTC" rispetto ad ipotesi di valorizzazione energetica</u>, sintetizzabili come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggior contributo in ottica di decarbonizzazione dato il miglior tasso di recupero di carbonio e potenziali risparmi economici rispetto a TMV anche alla luce del crescente costo di pagamento previsto per le emissioni di CO2 sul mercato europeo ETS (Emissions Trading Scheme); • minore produzione di scorie da smaltire, con notevoli vantaggi nella minimizzazione del rifiuto in discarica; • minori consumi energetici; • emissioni puntuali ridotte e praticamente prive di sostanze inquinanti; • possibilità in prospettiva di catturare anche la CO2 in uscita, particolarmente pura, utilizzabile a fini industriali ed agricoli (concimazione carbonica delle serre atte a migliorare la fotosintesi); • possibilità di riciclo chimico di materiali già in discarica (dopo mineralizzazione essenzialmente matrici plastiche) con recupero di spazi a disposizione; • maggiore versatilità e modularità impiantistica maggiori possibilità di sinergie green (es. combustibili "sostenibili" per trasporto pubblico, porti, industria). <p><u>Si ritiene che tale studio preliminare condotto da Regione Liguria possa contenere elementi di interesse anche per Regione Toscana, fornendo spunti e possibili dati per il Rapporto ambientale.</u></p> <p>Viceversa lo scrivente Servizio seguirà con attenzione le successive valutazioni di codesta Regione in merito a soluzioni analoghe prefigurate. Si segnala che la pianificazione ligure non esclude la possibilità di implementare differenti indicazioni vincolanti di livello nazionale, che siano accompagnate da garanzie amministrative ed economiche sulla effettiva rapida realizzazione di soluzioni di macro-area volte a soddisfare i fabbisogni di diversi territori tramite impianti che raggiungano soddisfacenti economie di scala, che abbiano analoghi o migliori impatti complessivi e che siano localizzati di intesa con le regioni e gli enti coinvolti.</p> <p><u>Approccio metodologico:</u> Si condivide per quanto sinteticamente illustrato l'approccio metodologico che si utilizzerà per il RA e i criteri di valutazione dei potenziali effetti sulle varie matrici ambientali.</p> <p>La Regione Liguria fornisce anche ulteriori osservazioni al "procedimento di formazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche - documento di avvio del procedimento" oltre alle conclusioni finali.</p>
15	ARPAT	<p><u>OSSERVAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI</u></p> <p>L'Agenzia riporta alcune osservazioni di carattere generale per poi entrare nel dettaglio dei due paragrafi di maggiore interesse per le valutazioni di competenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si ritiene necessario che il documento sul nuovo Piano parta dall'analisi dell'applicazione del precedente Piano e dai risultati del monitoraggio riassunti nella D.G.R. n. 1017 del 4/10/2021; 2. nel quadro normativo di entrambi i documenti si richiama la modifica sulla classificazione dei rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs.116/2020 si ritiene necessario che il proponente sviluppi analisi specifiche per valutare l'impatto che avranno sulla pianificazione; 3. nell'analisi di coerenza con le altre pianificazioni si tenga conto del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), per cui è appena stata conclusa la fase preliminare di VAS con il Parere CTVIA n. 30 del 14/1/2022. <p>Con riferimento <u>al par. 2.1 "La pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e delle bonifiche" del DP</u> si esprimono le seguenti osservazioni.</p> <p>Vengono riportati gli obiettivi del Piano rifiuti 2014. <u>Si ritiene opportuno che venga effettuata una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi fissati ed una analisi delle criticità emerse nel conseguirli.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>L'analisi della gestione dei rifiuti urbani e speciali, si conclude affermando che «Il sistema di gestione dei rifiuti toscano appare capace di attrarre importanti quantità di rifiuti per trattamenti specializzati di recupero di un numero circoscritto di tipologie, mentre risulta deficitario negli impianti di trattamento e smaltimento definitivo per altre tipologie di rifiuti (per recupero di materia o energetico o discarica)».</u> <p>Si ritiene necessario che questo aspetto sia approfondito per orientare meglio la pianificazione, individuando i flussi, le necessità impiantistiche e le relative localizzazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nell'analisi SWOT sono riportati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi emersi nell'applicazione del Piano.</u> Nei punti di debolezza vengono evidenziati, fra gli altri, « il deficit di dotazione impiantistica di recupero per specifici trattamenti nella filiera dei rifiuti urbani », il « deficit di efficienza di alcuni impianti di trattamento dei rifiuti urbani » e « la necessità di rafforzare la dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti speciali ». <u>Il rischio individuato è quello « di non avere l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani in caso di ritardo nella realizzazione di nuovi impianti » e « la non autosufficienza o inefficienza in relazione al fabbisogno di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali ».</u> Nella documentazione trasmessa sembra che venga individuata la soluzione di queste problematiche nell'emanazione di un avviso pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero.

Si manifesta perplessità in merito alla compatibilità tra le tempistiche di espletamento del bando e la gestione/risoluzione delle criticità segnalate: infatti a giudizio dell'Agenzia è importante che venga assicurata la capacità di gestione durante la fase transitoria, tenendo conto dei tempi per la realizzazione/adequamento della nuova impiantistica.

- Per quanto attiene il sistema impiantistico al 2019, delineato a pag.16, si ritiene che non sia sufficiente, per una corretta valutazione, ragionare solo in termini di capacità di trattamento; è bensì necessario che vengano forniti anche gli elementi che permettano di valutare l'efficienza del trattamento.
- Si segnala che nel secondo punto elenco (pag.15), là dove si parla della produzione procapite dei rifiuti, andrebbe inserita una nota, in analogia a quanto fatto nel Documento di avvio del procedimento (pag. 22), che descriva come viene calcolato il valore della produzione, altrimenti è di difficile interpretazione il dato di 593 kg/abitante.

Con riferimento al par. 2.2 "Obiettivi generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche" del DP si esprimono le seguenti osservazioni.

- Negli obiettivi previsti dalla normativa viene richiamato l'obbligo della raccolta separata dei rifiuti tessili al 2025; si fa presente che il D.Lgs. 116/2020 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 inserendo il comma 6 - quater all' art.205 che individua il 2022 come anno di avvio della raccolta differenziata del tessile (il riferimento al 2025 viene richiamato anche al par. 1.1 del DP e al par. 2 del Documento di avvio procedimento).
- Per quanto riguarda l'obiettivo al 55% del riciclo e della preparazione per il riutilizzo al 2025 sarebbe opportuno indicare su quali informazioni/dati si pensa di valutare il conseguimento di questo obiettivo.
- Vengono richiamati i Tavoli regionali dell'economia circolare, istituiti con la Legge Regionale n. 34/2020 (nel DP probabilmente per un refuso è indicata come L.R. n. 36/2020): si ritiene necessario che siano condivise le risultanze emerse da tali tavoli (obiettivo 1, obiettivo 8).
- In riferimento all'obiettivo 4, come già detto sopra, si ritiene che le tempistiche dell'avviso pubblico esplorativo potrebbero non offrire garanzie sufficienti nel periodo transitorio vista la situazione delineata nella D.G.R. n. 1017/20 21 e nel paragrafo in oggetto.
- Sarebbe utile che il proponente delineasse quali azioni per promuovere la correlazione richiamata all'obiettivo 5 con il mondo industriale per lo sviluppo di filiere diversificate e quali siano gli strumenti che consentiranno la valutazione dell'applicazione.
- Si ritiene necessario che il proponente delineasse le azioni per perseguire l'obiettivo della riduzione del conferimento in discarica, supportato da un'analisi critica di quanto ottenuto nell'applicazione del Piano vigente che ha portato a una riduzione dal 43% al 34%, ben lontano dall'obiettivo del 10%.
- Si ritiene necessario che il proponente precisi meglio quanto indicato nell'obiettivo 7, tenuto conto che non sembrerebbe mutato il quadro normativo di riferimento.

Nel Documento di avvio del procedimento, paragrafo "gestione rifiuti urbani residui" a pag. 27 dell'Allegato 2 "quadro conoscitivo", viene riassunto il destino finale dei rifiuti urbani totali: si ritiene necessario che sia precisato se il recupero di materia al 47% sia da intendersi come recupero effettivo o se si riferisca a quanto avviato ad impianti di recupero.

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE

A) Bonifiche dei siti contaminati

La finalità delle osservazioni è quella di segnalare una certa incertezza dei dati presentati e la necessità di rendere omogenea la terminologia di riferimento delle fasi del procedimento di bonifica in accordo con le indicazioni nazionali.

A tal fine nel seguito si forniscono i riferimenti riguardo allo stato dei procedimenti e le superfici; è stata inoltre condotta una revisione puntuale di tutti i dati. Tale base potrà portare, a parere dell'Agenzia, ad una stima più precisa delle previsioni di Piano.

1) Ai fini dell'utilizzo dei dati presi come riferimento, si ritiene opportuno che sia specificato anche in questa sede (come indicato da anni nell'Annuario dei dati ambientali ARPAT), che i dati contenuti nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" (aggiornabili tramite l'applicativo SISBON), possono non essere del tutto esaustivi e aggiornati in attesa dell'emanazione della delibera annunciata dall'art. 5 - bis della L.R. n. 25/1998 (nonché dal vigente PRB n. 94/2014 e dal recente documento di monitoraggio di cui alla D.G.R. n. 1017/2021, nonché dallo stesso Documento di avvio del procedimento), che dovrà definire e rendere cogenti i ruoli e le modalità di aggiornamento.

In merito, in termini di pianificazione, si evidenzia come l'emanazione della suddetta delibera sia già stata individuata come linea di intervento oggetto di monitoraggio del vigente PRB con specifico indicatore.

2) Al fine di evitare il perdurare di fraintendimenti ed ambiguità determinate dall'utilizzo delle definizioni di siti contaminati (declinata nella D.G.R. n. 301/2010 come «siti riconosciuti tale ai sensi della normativa vigente in fase di riconoscimento dello stato di contaminazione») che ne produce una sovrastima, si ritiene opportuno come già condiviso in sede di predisposizione della delibera annunciata dall'art. 5 - bis della L.R. n. 25/1998) che venga fatto riferimento a:

SITI CON ITER ATTIVO [n. 2.158]

- siti con valutazione della necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso [n. 1.692]
- siti che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO [n. 466]

SITI CON ITER CHIUSO [n. 2.681]

- siti con non necessità d'intervento [n. 2.186]

- siti con certificazione di intervento di bonifica/MISP/MISO concluso [n. 495]

Ciò anche ricollegando questa macro - suddivisione alla suddivisione in fasi già inserita nel DP.

Date le criticità di aggiornamento di cui sopra si ritiene necessario che sia valutata l'opportunità di riportare lo stato dei procedimenti complessivi e "di competenza privata " in termini di fasi (come riportato per i siti "di competenza pubblica").

MONITORAGGIO

In merito, in termini di pianificazione, si evidenzia che in questa fase potrebbe essere opportuno definire nuovi indicatori (con gli adeguamenti di terminologia di cui sopra) per più specifiche linee di intervento in sostituzione degli indicatori attualmente previsti per il monitoraggio del vigente PRB; ad esempio, sia per i siti/procedimenti di competenza privata sia per i siti di competenza pubblica (come sotto distinti in base alle nuove definizioni MiTE in "siti orfani" e non):

◦totali dal 1999 al 31/12/AAAA (n)

◦attivati nell'anno AAAA (n)

◦chiusi nell'anno AAAA (n)

◦con iter attivo al 31/12/AAAA (n;%)

◦con iter attivo al 31/12/AAAA con valutazione della necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso (n;%)

◦con iter attivo al 31/12/AAAA che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO (n;%)

◦con iter chiuso al 31/12/AAAA (n;%)

◦con iter chiuso al 31/12/AAAA con non necessità d'intervento (n;%)

◦con iter chiuso al 31/12/AAAA con certificazione di intervento di bonifica/MISP/MISO concluso (n;%)

declinabili anche riferendosi alle superfici (mq) e nelle specifiche tipologie di siti ricadenti nelle aree SIN, siti ricadenti nelle aree SIR, siti afferenti ad accordi di programma, siti finanziati.

3) Al fine di evitare stime e valutazioni errate (anche di carattere economico) basate sui dati inerenti le superfici (in ettari), si ritiene opportuno segnalare che le superfici disponibili nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" ad oggi sono da ritenersi tutte da verificare (anche quelle che nel 2011 erano state inserite come dato certo e aggiornato) ed in particolar modo si ritiene necessario segnalare che le superfici sono relative alla "perimetrazione amministrativa" e non alla "perimetrazione tecnica" e sono quindi una sovrastima della superficie effettivamente oggetto di intervento (frequentemente più ristretta della sommatoria di tutte le particelle catastali oggetto di "perimetrazione amministrativa"). Inoltre, nell'utilizzo ai fini di stime di carattere economico, questi dati non tengono conto della matrice acque sotterranee; infine sarebbe necessario distinguere le aree "A TERRA" ed escludere le aree "A MARE" e "DI LAGUNA" (siti/procedimenti con aree "A MARE" e "DI LAGUNA" ad oggi presenti in banca dati benché escluse dal campo di applicazione del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006).

Fatte tutte queste precisazioni, qualora si ritenesse opportuno fare riferimento ai dati di superficie, gli ettari delle superfici a terra a cui riferirsi non sono quelli inseriti al momento nel DP, ma sono:

SUPERFICIE SITI A TERRA CON ITER ATTIVO [ha 5.994]

- siti con valutazione della necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso [ha 3.775]

- siti che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO [ha 2.219]

SUPERFICIE SITI A TERRA CON ITER CHIUSO [ha 4.506]

- siti con non necessità d'intervento [ha 3.599]

- i siti con certificazione di intervento di bonifica/MISP/MISO concluso [ha 907].

4) Riguardo al tema dei "siti di competenza pubblica" si ritiene che il DP faccia riferimento ai contenuti e definizioni di cui al PRB vigente e alla D.G.R. n. 1494/2017 "Documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche", che non tengono conto di quanto successivamente definito a livello nazionale dal MiTE per i "siti orfani" (Decreto 29/12/2020, art. 2 comma 1).

Tenendo conto della definizione del MiTE sono da intendersi "siti di competenza pubblica"(definizione regionale):

◦ sia i siti in cui il soggetto pubblico (Comune/Regione/altrePA) interviene come soggetto attuatore in qualità di soggetto responsabile o soggetto interessato;

◦ sia i "siti orfani" in cui il soggetto pubblico (Comune/Regione) interviene o come soggetto attuatore della ricerca del responsabile o come soggetto attuatore d'ufficio, laddove il procedimento si sia fermato perché il soggetto responsabile (da individuare o individuato) o il soggetto interessato (privato o pubblico) non interviene.

Data anche la rilevanza della tematica al fine della richiesta di finanziamenti indirizzati a concludere procedimenti con iter fermi/critici, si ritiene necessario (come già evidenziato dalle criticità di trasposizione dei dati dalla banca dati regionale SISBON alla banca dati nazionale MOSAICO) che prima di quantificare i siti di competenza pubblica si effettui una revisione della struttura dei campi informativi e se ne delinei un percorso di alimentazione e di verifica. Ad oggi il campo informativo "di competenza pubblica = SI/NO" (nato come "soggetto precedente = pubblico/privato") crea confusione mettendo insieme informazioni diverse e manca il campo relativo all'informazione sul "sito orfano".

5) Al fine di un esame completo della realtà regionale (anche qualora risultasse possibile avviare alla parziale

disponibilità di informazioni su “siti orfani”), si ritiene comunque opportuno che sia condotta un’analisi della situazione inerente il totale dei siti in cui il soggetto responsabile o il soggetto interessato (privati o pubblici) provvedono a portare avanti il procedimento (dati che non sono stati al momento presi in esame).

B) Bonifiche dei siti ex minerari

Si segnala come tra le aree minerarie dismesse viene impropriamente inserito il sito di Montescudaio Poggio Gagliardo, che rappresenta invece una vasta zona di contaminazione della falda da solventi clorurati per la quale la Regione Toscana si è attivata per la sostituzione in danno. Potrebbe quindi essere elencato tra i siti “di competenza pubblica” (essendo la Regione Toscana l’autorità competente che procede ai sensi dell’art. 250).

Potrebbe invece essere valutata ed inclusa l’ampia contaminazione da mercurio nell’area mineraria amiatina che interessa il bacino del Fiume Paglia e per la quale sono in corso da anni studi e che coinvolgono l’Università di Firenze ed ARPAT. Si rileva inoltre che in questo paragrafo non viene fatto riferimento agli importanti finanziamenti del decreto “siti orfani” proposti e riconosciuti ad alcuni siti/procedimenti oggetto degli accordi di programma sui “siti ex minerari”.

Come indirizzo generale per le bonifiche delle varie aree ex minerarie sarebbe opportuno sviluppare una visione unitaria pianificata in modo organico a scala regionale. Tale impostazione dovrebbe avere come base la mappatura e delimitazione delle aree di anomalia geogenica riferite ai diversi metalli e la determinazione del fondo naturale del suolo per le diverse zone interessate. Successivamente dovrebbe essere realizzata la delimitazione dei siti minerari ed in particolare della contaminazione ad essi connessa inclusa la determinazione del fondo antropico del suolo.

Questa base conoscitiva a supporto della pianificazione permetterebbe la gestione dei vari siti a partire dalla formulazione del modello concettuale sino agli interventi di bonifica in tali aree.

C) Aree con inquinamento diffuso

Il PRB vigente prevede tre aree ad inquinamento diffuso accertato e sedici da accertare; la ricognizione sulle informazioni chiesta dalla Regione Toscana e realizzata da ARPAT è stata occasione per dare inizio al processo di valutazione regionale. Si ritiene che questa fase di revisione del PRB sia l’occasione per rivalutare l’elenco dei siti anche alla luce delle maturate conoscenze in tale ambito. Stante la competenza e autonomia regionale su tale tema (D.Lgs. 152/2006, art. 239 comma 3), le linee di indirizzo formulate dal Ministero e dal Sistema delle agenzie possono essere di aiuto per la pianificazione regionale.

Dall’analisi di quanto scritto emergono alcune osservazioni specifiche riguardo alle singole aree:

- riguardo ai siti accertati non viene menzionato l’unico tavolo tecnico ad oggi attivato, quello chesi sta occupando della contaminazione diffusa della falda pratese;
- si fa riferimento all’area di Scarlino oggetto di contaminazione da Arsenico; tale area non è ad oggi inclusa tra quelle a inquinamento diffuso previste dal PRB;
- il sito di Pianvallico (FI), previsto nel PRB, non risponde ai requisiti per essere considerato area ad inquinamento diffuso.

Ulteriori indicazioni generali riguardano la necessità che il Piano preveda oltre alla revisione dell’elenco delle aree a inquinamento diffuso, l’indicazione dei criteri con cui si sceglieranno le priorità di attivazione dei singoli piani gestionali, degli indirizzi sulla gestione, anche mutuati da quelli nazionali, che standardizzino i lavori di gestione e prevedano le modalità di comunicazione e creazione di una banca dati dei siti interessati contenente informazioni sul modello concettuale, i dati analitici, le perimetrazioni e i valori di riferimento.

D) I siti di interesse nazionale (SIN) e le aree ex SIN di competenza regionale (SIR)

Si segnala che nella tabella di riepilogo non risulta inserito il Decreto 17/11/2021 di ripermimetrazione del SIN di Livorno (che ripermimetra anche escludendo le aree “A MARE”). Si osserva inoltre che sia per i SIN sia per i SIR forse potrebbe essere utile inserire il numero di siti/procedimenti ricadenti in ogni perimetro (come già inserito nella proposta di aggiornamento degli indicatori).

E) Analisi SWOT

Nel focus relativo all’analisi SWOT, si ritiene opportuno che:

- tra i punti di debolezza venga inserita la necessità di adeguamento della terminologia regionale alla terminologia nazionale e la criticità di aggiornamento della “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” che già ora gravano sulla disponibilità di un quadro conoscitivo approfondito (la cui risoluzione è già prevista negli obiettivi individuati nel monitoraggio del Piano);
- tra i punti di opportunità, il tema “amianto” venga mantenuto separato dal tema “siti interessati da procedimento di bonifica”;
- tra i punti di rischio, venga fatto riferimento alla complessità di individuazione/gestione/risoluzione dei siti orfani di competenza pubblica per cui i procedimenti risultano fermarsi e non concludersi e si utilizzi la terminologia “nuovi siti interessati da procedimento di bonifica” (al posto di “nuovi siti contaminati non censiti da bonificare” per evitare i fraintendimenti sopra descritti).

Riguardo a quanto riportato nel par. 2.2 “Obiettivi generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche” del DP per l’Obiettivo 9 (Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse, pag. 29) si fa presente come i vari accordi di programma che riguardano le aree ex minerarie e i SIN/SIR spesso richiederanno di affrontare la problematica del fondo naturale/antropico. Dato il vasto territorio interessato sia dalle anomalie geogeniche regionali e dalle aree dei SIN, oltre che di quelle interessate da inquinamento diffuso, la questione potrebbe essere gestita a livello regionale e opportunamente prevista nella pianificazione in modo da creare gli strumenti idonei alla gestione di tali aree.

In fase pianificatoria appare opportuno che il proponente preveda e spieghi i criteri di priorità nella gestione dei siti di competenza pubblica (in particolare dei "siti orfani") e delle aree a inquinamento diffuso. Riguardo alla gestione della "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica", date le note criticità connesse a lacune normative regionali, queste vanno richiamate e indicate le azioni pianificate nel breve termine per superarle.

OSSERVAZIONI GENERALI DI METODO

A) Con riferimento al par. 3.6.2 "Contesto ambientale di riferimento e aree di rilevanza ambientale – Le matrici ambientali" del DP, si osserva che viene assunto come riferimento l'Annuario dei dati ambientali ARPAT; si ritiene opportuno che tali dati, opportunamente integrati con ulteriori dati necessari alla descrizione del contesto del Piano in oggetto, vengano analizzati e circostanziati nel RA in riferimento alle azioni del Piano.

Al riguardo visto quanto riportato in modo preliminare nel RP in merito al contesto ambientale, si raccomanda nel RA di approfondire e finalizzare tali informazioni sugli aspetti effettivamente relativi all'ambito di intervento e alle misure del PRB, compiendo una "lettura critica" del quadro conoscitivo ambientale sugli aspetti ambientali effettivamente interessati dal Piano; solo per fare un esempio non fermandosi ad una fotografia generale relativa alle emissioni inquinanti dei vari settori, ma illustrando anche l'andamento nel tempo delle emissioni di inquinanti provenienti dal settore di gestione dei rifiuti e dalle varie tipologie di attività che lo caratterizzano, come pare accennato nel RP (pag. 40).

1) In merito alle emissioni in atmosfera non viene fatto cenno nel RP alla tematica relativa alle emissioni odorigene; visto l'ambito di azione del PRB è opportuno che tale argomento sia trattato adeguatamente nel Piano e nel RA, sia nell'analisi di contesto ambientale sia nella valutazione degli impatti. Inoltre ci si attende una trattazione oltre che dell'impatto acustico anche dell'inquinamento elettromagnetico, sia per il quadro conoscitivo sia per la valutazione degli impatti.

2) Si segnalano inoltre alcune imprecisioni e incoerenze nella presentazione dei dati riportati nel RA. A titolo di esempio in merito alle acque: sia per i corpi idrici superficiali che sotterranei si fa presente che i dati di riferimento per la classificazione delle acque sono quelli riferiti al triennio e che per i dati riportati nel RP avrebbe dovuto essere indicato che trattasi di dati riferiti al solo anno 2020, pertanto parziali non essendo ancora pubblicati i dati del triennio 2019-2021; per le acque sotterranee si segnala un refuso a pag. 41 dove si parla di stato ecologico e si fa presente che i dati di qualità chimica riportati si riferiscono ai complessi idrogeologici e non ai corpi idrici sotterranei e falde profonde; per le acque marino costiere a differenza delle altre due sono stati presentati i valori di qualità ambientale del triennio precedente 2016-2018.

3) Si consiglia per tutte le matrici di prendere a riferimento i dati fino a quelli più recenti al momento della predisposizione del Piano e del RA, esplicitandone la rappresentatività ed esponendoli in modo omogeneo se possibile. Inoltre come osservazione generale, visto che nel RP alcuni dati sono riportati senza citare la fonte (ad esempio le emissioni climalteranti), si fa presente che è opportuno che nel RA sia citata la fonte dei dati che saranno riportati e gli anni di riferimento.

In generale i dati ambientali detenuti da ARPAT sono disponibili nelle varie pubblicazioni e banche dati presenti sul sito internet dell'Agenzia.

B) Con riferimento al par. 3.6.3 "Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento", nel RP viene citato a proposito degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento l'European Green Deal, ma non le strategie che ne sono seguite; ad esempio nella tabella alle pagg. 63-66 viene citata la strategia europea per la biodiversità al 2020 e non la nuova strategia al 2030 seguita al Green Deal e pubblicata nel 2021.

Si raccomanda pertanto, per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da prendere a riferimento nella costruzione del Piano e del RA, di considerare le varie strategie europee più recenti pertinenti al Piano, seguite al Green Deal:

- Nuova strategia dell'UE per la protezione del suolo "EU Soil Strategy for 2030 Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate", 17.11.2021 COM(2021) 699 final;
- 2030 Climate Target Plan (EC, 2020b) - Piano degli obiettivi climatici 2030. La proposta della Commissione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55% entro il 2030 indirizza l'Europa sulla via per diventare neutra rispetto al clima entro il 2050;
- Nuova strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici 24.2.2021 COM(2021) 82 final 10;
- Una nuova strategia industriale per l'Europa COM(2020) 102 final del 10.03.2020;
- Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 789 final;
- Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente COM(2020) 381 final del 20.5.2020;
- Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final del 20.5.2020;
- Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche COM/2020/667 final;
- Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva COM(2020) 98 final 11.3.2020

C) Visto quanto riportato nel paragrafo "Coerenza Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche con SNSvS" (pag. 66 del RP) come considerazione generale si raccomanda nel RA di non limitarsi a mettere in evidenza la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, ma di spingere l'analisi di coerenza a livello di azioni di Piano.

		<p>D) In merito a quanto riportato nel DP al par. 3.6.4 <u>“Valutazione degli effetti”</u> come considerazione generale si raccomanda nel RA di non limitarsi ad analizzare e stimare gli impatti potenziali di Piano sulle componenti ambientali con riferimento agli obiettivi di Piano, ma di spingere l’analisi a livello di azioni di Piano, come pare accennato nell’impostazione della matrice di pag. 72. Inoltre si osserva che tale rappresentazione matriciale può costituire una rappresentazione di sintesi, che è tuttavia opportuno sia corredata e supportata da un’analisi esplicita che supporti e giustifichi tali giudizi sintetici.</p> <p>Inoltre tra le componenti ambientali che saranno considerate, vista la natura del Piano, si ritiene opportuno che per la matrice suolo sia considerata non solo la componente specifica consumo di suolo ma anche il recupero di suolo in termini di suolo bonificato (ad esempio in termini di superfici bonificate o escluse da bonifica sul totale delle superfici interessate da procedimenti di bonifica).</p> <p>E) In merito a quanto riportato nel DP al par. 3.6.8 <u>“Attività di monitoraggio”</u> si veda quanto sopra riportato in merito a indicatori relativi alle bonifiche. Viste le difficoltà accennate nel RP in merito al monitoraggio del ciclo pregresso di Piano, si raccomanda di impostare e organizzare un sistema di monitoraggio che punti a superare tali problematiche. Inoltre si fa presente l’opportunità di compiere, nel Piano e nel RA, un’analisi ragionata degli esiti dei risultati del monitoraggio di VAS del precedente ciclo come sopra già osservato, in termini di impatti significativi positivi e negativi realizzati a seguito dell’attuazione del ciclo precedente e in termini di entità del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali prefissati, analizzando le cause che hanno portato a eventuali impatti ed alla mancanza di raggiungimento di determinati obiettivi, sui cui esiti basare e giustificare la scelta delle azioni del ciclo successivo.</p> <p><u>Considerazioni conclusive in materia rifiuti:</u> ritiene opportuno segnalare che la documentazione presentata è carente nell’individuazione dei flussi critici e dei fabbisogni per una corretta gestione dei rifiuti su scala regionale. Ritiene, inoltre, che incentrare la pianificazione solo sull’espletamento del bando di manifestazione di interesse senza individuare preliminarmente le carenze impiantistiche non dia garanzie sulla capacità di raggiungere l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti soprattutto nel periodo transitorio.</p> <p><u>Considerazioni conclusive in materia di bonifiche:</u> le osservazioni suggeriscono modalità e strumenti di supporto alla pianificazione per adottare azioni finalizzate al miglioramento della gestione dei procedimenti di bonifica, e ritiene che documentazione possa essere opportunamente integrata nell’implementazione del Piano e del RA. Le azioni dovranno essere individuate chiaramente e indirizzate verso gli elementi di criticità, che riguardano un miglioramento della conoscenza e monitoraggio delle varie fasi dei procedimenti. Prima è necessario il superamento delle criticità di aggiornamento della banca dati regionale e l’aggiornamento della terminologia regionale da utilizzare anche ai fini dell’adeguamento dello strumento informativo SISBON. A valle delle suddette azioni potranno essere opportunamente scelti degli indicatori di monitoraggio, quali quelli proposti a titolo esemplificativo indirizzati alla verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti, alla definizione di obiettivi di diminuzione del numero e delle superfici interessate dai procedimenti, l’effettivo recupero delle aree contaminate regionali, nonché al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici.</p>
16	Settore Tutela Natura e Mare	<p>Il Settore ripercorre i contenuti della documentazione riguardo al Piano e al documento preliminare ed esprime le seguenti osservazioni.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Il Settore evince che - il Piano non prevede la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti sul territorio regionale mentre prevede la revisione e l’aggiornamento dei criteri territoriali, ambientali e paesaggistici per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (già operativi o che saranno realizzati in futuro) contenuti nel Piano vigente, sulla base delle normative di settore ed in coerenza con il PIT e con il Piano paesaggistico regionale.</p> <p>- Il Piano conterrà determinazioni in merito agli interventi di bonifica, previa caratterizzazione, dei siti contaminati.</p> <p>Gli interventi di bonifica e ripristino delle aree contaminate produrranno effetti positivi sul territorio; nel merito si sottolinea che la procedura di bonifica di un sito è attività estremamente articolata e complessa, in quanto non si traduce immediatamente nella progettazione dell’intervento, ma potendo interessare più componenti fisiche contemporaneamente (suolo, sottosuolo e falda) e areali più o meno estesi, necessita di impegnative e onerose attività conoscitive preliminari alla bonifica vera e propria</p> <p>In riferimento ai <u>Criteri territoriali, ambientali e paesaggistici</u>, indicati in allegato al Piano gestione Rifiuti e Bonifiche vigente, <u>è esclusa la possibilità di localizzare impianti all’interno delle Aree Protette regionali</u> mentre, <u>per quanto riguarda i Siti Natura 2000, viene utilizzato il criterio penalizzante</u>, il quale comporta la necessità di ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi e ad individuare specifiche prescrizioni.</p> <p>La procedura di Valutazione di Incidenza ambientale relativa al Piano in oggetto verrà effettuata a livello di screening, rimandando alle successive fasi attuative del Piano, sia di pianificazione che di progettazione e autorizzazione. <u>In tal senso non risulta chiaro se verrà effettuata una ricognizione dei siti della rete Natura 2000 interessati dagli impianti esistenti (esercizio dell’impianto) nonché dalle aree soggette ad interventi di bonifica.</u></p> <p>Tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Documento, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), non risulta inserita la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Analogamente, nell’analisi di coerenza con altri piani e programmi regionali, non viene citata la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.</p> <p>CONSIDERAZIONI FINALI</p>

1) Considerato quanto sopra, si ritiene che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Documento, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), debba essere citata anche la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Analogamente, nell’analisi di coerenza del Piano con altri piani e programmi regionali, si suggerisce di indicare la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.

2) Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche e delle relative previsioni (eventuali nuove localizzazioni di siti di smaltimento e trattamento, riqualificazione di quelli esistenti, ecc.), in merito alla componente ambientale “Biodiversità, flora e fauna” si segnalano, per quanto di competenza, i seguenti riferimenti normativi e regolamentari da considerare anche ai fini della redazione del Rapporto ambientale e del documento di screening di incidenza:

- la L.R. 19.03.2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”, che costituisce riferimento per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e disciplina, tra gli altri, aspetti inerenti le Riserve Naturali regionali oltre che i Siti della Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico;

- i Regolamenti delle Riserve Naturali regionali e gli eventuali Piani di Gestione;

- i Formulari dei siti Natura 2000 interessati. Con D.M. 24/05/2016 e D.M. 22/12/2016, 134 siti toscani precedentemente individuati come SIC sono stati designati definitivamente come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007;

- I Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- il Piano di Tutela delle Acque ed i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti interessati, che forniscono obiettivi e misure per il raggiungimento di uno stato ecologico “buono” dei diversi corpi idrici presenti nel comprensorio, presupposto fondamentale per la conservazione degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale tutelato dalla l.r. 30/2015.

Si precisa che riguardo ai siti di interesse regionale (“sir”), fino all’istituzione delle eventuali aree protette, restano valide le misure di conservazione attualmente vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 116, comma 4, della L.R. 30/2015 e pertanto continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.

La normativa citata è consultabile e scaricabile dal sito (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale> e <http://www.regione.toscana.it/-/sistema-regionale-delle-aree-naturali-protette>), mentre per il reperimento dei dati relativi alle componenti sopra menzionate, si segnalano:

• il portale regionale “Geoscopio”, dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette, sui Siti Natura 2000, sui geositi e sugli alberi monumentali, oltre ai dati relativi a segnalazioni di habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (il database Re.Na.To. - Biomart e il progetto HASCITU (HABitat in the Site of Community Importance inTuscany - D.G.R. n. 505 del 17/05/2018), finalizzato all’individuazione cartografica degli habitat di interesse comunitario all’interno dei siti della Rete Natura 2000;

• il PIT con valenza di Piano Paesaggistico regionale(PIT/PPR) e in particolare, la “Carta della Rete ecologica” (consultabile nel portale regionale “Geoscopio”), l’Abaco delle Invarianti (Invarianti II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”) e le schede di Ambito che delineano criticità ed indirizzi generali per gli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale, consultabili e scaricabili dal sito (<http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>

3) In riferimento alla prevista revisione e aggiornamento dei criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti (già operativi o che saranno realizzati in futuro) contenuti nel Piano vigente, sulla base delle normative di settore ed in coerenza con il Pit e con il Piano paesaggistico regionale, si evidenzia l’opportunità, ai fini della tutela dell’ambiente naturale, di un approfondimento in relazione alla possibilità di inserire tra i criteri “escludenti” anche i siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e alla Direttiva uccelli (79/409/CEE), che in questo modo verrebbero tutelati e messi al riparo da potenziali ricadute dirette, e tra i criteri “penalizzanti” le Aree prossime ai siti della rete Natura 2000 e le Aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica regionale (elementi strutturali e funzionali). Queste ultime, svolgono infatti funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità. Tali aree, ai sensi dell’art. 75 della L.R. 30/2015, sono individuate e disciplinate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT/PPR che ne definisce gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale e garantire la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale fra gli elementi naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali.

Il Piano non prevede la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti sul territorio regionale, mentre per quanto riguarda le aree contaminate prevede alcuni interventi di risanamento ben localizzati che, seppure volti alla risoluzione delle criticità esistenti per mezzo di riqualificazioni ambientali e ripristino delle condizioni antecedenti alla contaminazione, potrebbero determinare potenziali ricadute dirette sui siti della rete Natura 2000 in fase attuativa (il potenziale impatto di queste azioni si ha solo in fase di cantierizzazione).

Riguardo agli obiettivi, alle strategie e alle azioni del Piano, si ritiene che la Valutazione di incidenza e il Piano possa costituire l’occasione per indirizzare la gestione degli impianti esistenti verso la massimizzazione della sostenibilità ambientale, in particolare degli impianti ricadenti all’interno e in prossimità dei siti della rete Natura 2000: ciò anche per le aree contaminate laddove, attraverso una analisi più puntuale, fosse possibile definire buone pratiche atte alla sostenibilità ambientale, che siano di indirizzo per la fase attuativa di ogni bonifica. In tal senso, potranno essere fornite indicazioni per valutare in modo più particolareggiato l’analisi degli eventuali

		<p>impatti sulle matrici ambientali ed ecosistemiche in fase attuativa e per adottare tutte le mitigazioni e compensazioni possibili.</p> <p>Lo screening di incidenza dovrà accertare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri Piani o progetti (effetto cumulo), valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. In tal senso, occorrerà adeguare i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolto lo screening almeno al livello territoriale del Piano oggetto di valutazione ambientale.</p> <p><u>Il documento di screening</u> dovrà contenere tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000. A tal proposito, quali contenuti minimi, oltre a quanto indicato nelle Linee guida nazionali (2019), si segnala la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dai siti della rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell'area oggetto degli interventi previsti dal Piano; in particolare, dovranno essere rappresentati gli impianti esistenti e le aree da bonificare in relazione ai siti della rete Natura 2000, alla Rete ecologica regionale (PIT/PPR) e alle Aree protette. - verificare se le previsioni del Piano (gestione degli impianti esistenti e interventi di bonifica delle aree contaminate) possano determinare effetti, diretti ed indiretti, nei confronti dei siti della rete Natura 2000 e delle relative aree limitrofe (area buffer), tramite un'analisi critica della situazione ambientale dei siti che faccia riferimento sia al quadro conoscitivo (come sopra indicato), che ai dati di letteratura, tenuto conto degli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati; - esplicitare gli interventi di trasformazione previsti dal Piano e le relative ricadute, dirette ed indirette, in riferimento agli specifici aspetti naturalistici e ambientali; - illustrare possibili misure mitigative, in relazione agli eventuali impatti stimati, e le relative modalità di attuazione.
17	MITE	<p>Il contributo del MITE si articola in una premessa e nelle osservazioni che seguono:</p> <p><u>Osservazione n. 1.1: fonti informative</u></p> <p>In merito alla <u>matrice Suolo (paragrafo 3.6)</u>, si rappresenta che la <u>pericolosità idraulica e geomorfologica</u> (la pericolosità idrogeologica le comprende entrambe) non è una "certificazione" dello stato fisico dell'area ai rispettivi fenomeni di dissesto (alluvioni e frane) ma <u>una previsione di scenari basati sul concetto della probabilità che un evento di riferimento possa manifestarsi con una certa frequenza</u>. I piani di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) e di gestione del rischio di alluvione (PGRA) delimitano e classificano il territorio in base alla pericolosità geomorfologica e idraulica e ai relativi rischi, ovvero all'entità del danno potenziale associato all'evento dello scenario di riferimento, prevedendo inoltre l'adozione di misure di prevenzione di tipo strutturale e non strutturale.</p> <p>La pianificazione di bacino è oggi affidata alle Autorità di bacino distrettuali, delle quali quelle che interessano il territorio regionale sono state individuate nel Rapporto preliminare tra i soggetti con competenza ambientale (SCA). <u>I bacini segnalati nel documento si riferiscono, invece, alla delimitazione e classificazione della legge 183/89, oggi abrogata</u>; questi bacini sono stati aggregati tra loro a formare i bacini distrettuali così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..</p> <p><u>È opportuno segnalare che i piani di assetto idrogeologico e, talora, i piani di gestione del rischio di alluvione recano anche specifiche norme di attuazione che disciplinano l'uso del suolo nelle aree classificate a pericolosità e a rischio idrogeologico</u>, potendo pertanto condizionare – nello specifico – la scelta dell'ubicazione degli impianti previsti nel Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche.</p> <p><u>In merito alla matrice acque</u> si rileva che, nel capitolo relativo agli Aspetti metodologici, non si considera tra le pianificazioni elencate il Piano di gestione acque predisposto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 152/06, dall'autorità di bacino distrettuale competente (nel caso specifico quella dell'Appennino settentrionale) nel rispetto delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE (DQA).</p> <p>Sempre <u>nel paragrafo 3.6</u> sono riportati dei dati sulla pericolosità idraulica nella regione Toscana presumibilmente ricavati dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto dell'Appennino Settentrionale aggiornato al 2016. Si rappresenta che il piano è stato recentemente aggiornato; i dati riportati nel documento, pertanto, potrebbero essere non corretti all'attualità.</p> <p>In merito <u>ai dissesti di versante</u>, non è citata la fonte del dato (sintesi dai PAI, ISPRA?). <u>È pertanto opportuno fare riferimento alle fonti dei dati (PAI, PGRA) aggiornando le relative sintesi e richiamando le previsioni normative pertinenti per il piano in esame. Detti piani debbono essere considerati nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna</u>.</p> <p>Oltre all'analisi dell'uso e del consumo del suolo andrebbe realizzata una <u>analisi della qualità dei suoli relativamente ai fenomeni di degrado del suolo</u> (perdita di produttività, erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di biodiversità, desertificazione, contaminazione).</p> <p>Altrettanto mancano <u>i riferimenti</u> al documento che analizza i <u>fenomeni di erosione</u> e in base ai quali ne classifica il territorio. Non è chiaro, inoltre, cosa si vuol indicare con la frase "l'erosione è legata a fattori stabili nel tempo"; certamente i fenomeni erosivi sono connessi alle diverse pratiche di conduzione dell'agricoltura (uno tra tutte quelle che utilizzano la tecnica a girapoggio o a rittochino), ma essi si manifestano anche in zone non agricole e sono controllati anche da altri fattori, primo tra tutti il regime pluviometrico che sembra essere significativamente modificato dai recenti cambiamenti climatici. La trasformazione dell'uso del suolo connessa alla realizzazione di nuovi manufatti e infrastrutture è spesso responsabile dell'innescare di fenomeni erosivi per la mancanza di adeguati sistemi di regimazione delle acque di superficie, fenomeni che tendono ad allargarsi ed approfondirsi nel tempo e a generare dissesti di sempre più ampia portata. Questo tipo di impatto è pertanto da valutarsi per le opere strutturali previste dal piano in esame.</p> <p>In merito alla <u>matrice ambientale Acqua</u> analizzata al capitolo 3.6.2 "Contesto ambientale di riferimento e aree di</p>

rilevanza ambientale”, ai fini della valutazione degli effetti del Piano è opportuno considerare non solo le informazioni relative allo stato ambientale dei corpi idrici ma anche agli obiettivi ambientali degli stessi così come individuati dall’Autorità competente nei rispettivi Piani di settore. La valutazione degli effetti del Piano andrà infatti articolata in riferimento ad i sopracitati obiettivi, con specifico riferimento a tutti i corpi idrici interessati ed a: stato ecologico e stato chimico per i corpi idrici superficiali; stato chimico e stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei.

Osservazione n. 1.2: metodologia di valutazione

Il paragrafo 3.6.1 reca la valutazione degli effetti del piano in esame, evidenziando il contributo in termini di sinergia o di assenza di contributo specifico, ma non di possibile conflittualità. In merito alla componente ambientale “acqua” si rileva, per i motivi esposti al precedente punto 2, la possibilità di interferenza del piano nei confronti del dissesto idrogeologico e non la mancanza di contributo come indicato in tabella, peraltro per i soli fenomeni idraulici. Più avanti nella medesima tabella in merito ai rischi naturali sono stati inseriti due obiettivi (“fare in modo che entro il 2020 il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell’impiego delle risorse (ob.1)” e “fare in modo che entro il 2020 l’impatto ambientale globale della produzione e del consumo sia stato ridotto, in particolare nei settori dell’alimentazione dell’edilizia e della mobilità (ob.2)”) che non sembrano avere diretta pertinenza. Non è considerato il rischio idrogeologico. In merito alla coerenza degli obiettivi di piano con i principali obiettivi della SNSvS, si riscontra l’attenzione a “ridefinire i criteri localizzativi” in funzione dei fenomeni di consumo di suolo (obiettivo II.2), anche nei confronti delle aree interessate da alluvioni (ma non da frane); gli stessi obiettivi possono essere perseguiti anche in coerenza con l’obiettivo SNSvS III.1.

Osservazione n. 1.3: indicatori significativi

Gli indicatori maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale sono: Aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, consumo di suolo, fattori di degrado del suolo; per quanto riguarda la matrice acque, indicatori dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all’Allegato I alla parte III del D.lgs 152/2006, indicativi delle specifiche pressioni esercitate dal Piano sullo stato ambientale del/dei corpo/i idrico/i interessato/i.

Osservazione n. 2.1: indicazioni di carattere generale

Si deve rilevare, che il DP, meglio definibile a mente del D.lgs. 156/2006, cd. Codice dell’Ambiente, art. 13, comma 1, quale Rapporto Preliminare, relativo al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (PRGRB) della Toscana pur sviluppando i necessari riferimenti alla Valutazione d’incidenza del piano, non riesce a restituire adeguata contezza delle modalità andranno ad essere garantiti il rispetto e la tutela del patrimonio naturalistico della Toscana a fronte delle esigenze di gestione dei rifiuti della regione.

Preliminarmente si deve lamentare che, nell’invito alla consultazione, ci si è limitati a trasmettere il solo Rapporto Preliminare e non anche la Delibera 1304 del 6 dicembre 2021 di avvio del procedimento ed il relativo Allegato che contiene il Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”; de facto il Documento preliminare, da solo non riesce a restituire contezza anche dello schema di Piano, tal che entrambi sono stati posti in consultazione alla pagina di “Informazione e partecipazione per il piano per la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del sito della Regione Toscana.

In primo luogo si raccomanda di integrare la valutazione ambientale strategica, già in apertura delle prime consultazioni pubbliche, attraverso l’applicazione al PRGRB del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), imposto dal Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility), stabilendo che le misure inserite in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) non debbano arrecare danno significativo (DNSH), rispetto agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, ossia:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

Tale approccio è stato già applicato in relazione al Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, tal che, il Documento di scoping relativo a tale piano, raccomanda (pg. 49) che, il rispetto del principio DNSH da parte dei programmi regionali di gestione dei rifiuti, sia assicurato studiando la correlazione con i sopra elencati 6 obiettivi, nel contesto delle valutazioni di VAS di tali piani, con specifico riferimento alle azioni da essi localizzate territorialmente a livello regionale.

Osservazione n. 2.2: interferenze con aree tutelate e Rete Natura 2000

Si sottolinea che la considerazione dell’obiettivo della «protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi» amplia la prospettiva delle analisi dall’applicazione della valutazione d’incidenza relativa alla Rete Natura 2000, alla considerazione di biodiversità, flora e fauna, della valutazione ambientale strategica, a quella della “salute degli ecosistemi” del DNSH; tale specificazione assume un significato particolare in riferimento la PRGRB della Toscana in quanto essi si occupa di prevedere chiusura e ridimensionamento di discariche e della bonifica di molti siti inquinati e degradati tal che esso promette di agire per “rimettere in salute” tali ecosistemi.

Il PRGRB della Toscana dovrà occuparsi anche di rifiuti speciali ma nel Documento di avvio del piano, mancano opportuni riferimenti all’individuazione dei criteri di identificazione delle aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, ci si riferisce

		<p>all'obiettivo della riduzione dello smaltimento dei soli rifiuti urbani entro la soglia massima del 10% entro il 2035, ed ad «un avviso pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero dei rifiuti in Toscana che consenta di individuare e misurare, non limitatamente ai gestori pubblici, ma in generale, le potenzialità di sviluppo di attività di recupero e riciclo della materia a partire dai rifiuti»; il Documento di avvio scrive un No a nuovi termovalorizzatori, ma il Miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate e Più riciclo e recupero, da esso statuiti, non sembrano poter essere sufficienti ad evitare la individuazione di nuovi impianti.</p> <p><u>Ci si aspetta, pertanto che il Rapporto Ambientale, in uno con la definizione del PRGRB, restituiscano contezza relativa ad una definitiva e netta esclusione delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico dal novero di quelle idonee alla localizzazione di impianti di stoccaggio, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti e la promozione, in via prioritaria, delle attività di bonifica e restauro naturalistico che interessino aree ricadenti o limitrofe rispetto ad ecosistemi della rete ecologica regionale.</u></p> <p>Nel Documento preliminare (pg. 75) ci si limita a considerare che «Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il Piano e Sic e/o Zps è necessario prendere in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale o ecologica senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza del Piano e l'area funzionale ecologica di un Sic e/o Zps. Saranno quindi considerate quali aree di rilevanza ambientale anche le aree facenti parte della Rete Natura 2000 (Sic e Zps) regionale, valutando le ricadute del Piano rispetto a tali aree a livello di screening. Questa attività sarà orientata soprattutto a verificare se tra le azioni previste dal Piano ve ne sono alcune dalle quali è possibile che scaturiscano impatti significativi o potenzialmente significativi che dovranno necessariamente essere definiti e valutati nell'ambito degli strumenti attuativi di maggior dettaglio e a livello di singolo intervento».</p> <p>Tale approccio limitato alla sola valutazione di incidenza, che considera, pertanto, solo i siti della rete Natura 2000, deve, di necessità, essere superato nella VAS, anche alla luce delle sopra richiamate analisi di DNSH, in modo da portare in coerenza il PRGB della Regione Toscana con gli obiettivi della nuova Strategia nazionale per la Biodiversità di prossima approvazione, che considera la tutela delle Reti Ecologiche Regionali come il presupposto minimo e irrinunciabile al perseguimento degli obiettivi di arresto della perdita di biodiversità, obiettivo, per altro, strategico, anche ai fini del contenimento del consumo di suolo e del contrasto ai cambiamenti climatici.</p> <p>Osservazione n. 3.1: classificazione dei rifiuti speciali</p> <p>In merito alla classificazione dei rifiuti, si evidenzia quanto scritto a pagina 18 del Rapporto preliminare "l'incenerimento di rifiuti speciali totali è passato da 246 mila tonnellate nel 2010 a 231 mila tonnellate nel 2018 e comprende quota parte dei rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca e combustibile derivato da rifiuti)".</p> <p>La classificazione di tali rifiuti come speciali, seppur coerente con l'art. 184, comma 3 lett. g) del D.lgs. 152/06, deve essere considerata alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 11/11/2021 relativa alla causa C -315/20), che conferma il regime giuridico di "urbani" per i rifiuti provenienti dai TMB e che, come tali, devono sottostare al principio di prossimità anche se sottoposti a trattamento meccanico con cambio di codice EER. A tal proposito si evidenzia che anche il Rapporto Rifiuti Urbani - Ed. 2020 - di ISPRA, nell'analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani include anche i rifiuti identificati con i codici 191212, 191210, 190501, 190503 e 190599 che, seppur classificati come speciali sono di origine urbana. Tale scelta è giustificata dal disposto dell'art. 182 - bis del d.lgs. n.152/2006 che prevede la realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento attraverso la realizzazione di una rete impiantistica integrata nell'ambito territoriale ottimale.</p> <p>Pertanto, si suggerisce di tenere in giusta considerazione tali indicazioni nelle scelte strategiche ai fini di un'efficiente ed efficace pianificazione regionale in tema di rifiuti.</p>
18	MIMS Capitaneria Porto di Livorno	- Non si ravvisano osservazioni da formulare in merito ai documenti trasmessi significando che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in ambito portuale sono disciplinati da specifica normativa comunitaria e nazionale, secondo regolamenti di volta in volta approvati dall'Autorità di Sistema Portuale ovvero, laddove non presente dall' Autorità marittima, di concerto con gli enti competenti.
19	Comune Lucca	di Il Comune dopo aver evidenziato in sintesi gli obiettivi del piano e come richiesto dal proponente compila il questionario allegato ai fini delle consultazioni di VAS. In risposta alle seguenti domande evidenzia quanto segue.
		<p>4. Con la premessa che gli aspetti ambientali saranno comunque approfonditi nel Rapporto ambientale, <u>quali aspetti pensate siano maggiormente significativi?</u></p> <p>Per quanto di competenza in termini urbanistici è <u>significativo l'aspetto ambientale legato al consumo di suolo.</u> Si sottolinea che tale aspetto è stato inserito anche nelle N.T.A. del P.O. del Comune di Lucca recentemente adottato con Del.C.C. n.104 del 26.10.2021 all'art. 104. Bilancio dimensionale, osservatorio e monitoraggio della pianificazione comunale.</p> <p>Si ritiene inoltre rilevante <u>l'aspetto ambientale dell'energia dal punto di vista dell'impatto che produce la qualità del patrimonio edilizio esistente, e i benefici che potrebbero derivare da un'incentivazione al recupero dello stesso attraverso l'incremento delle prestazioni ambientali.</u> Anche in relazione a tale aspetto il P.O. sopra richiamato esplicita questo aspetto all'art. 105. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione e all'art.106. Edilizia sostenibile e promozione delle fonti energetiche rinnovabili.</p> <p>Si sottolinea infine, pur non essendo di competenza diretta di questa U.O. ma, <u>vista la criticità peculiare del contesto lucchese, la rilevanza dell' aspetto ambientale legato all' aria in relazione alle emissioni in atmosfera.</u> Sotto questo aspetto incidono diversi fattori e vi sono una pluralità di fonti emmissive, ma poiché l'inquinamento da particolato come evidenziato nel documento in oggetto necessita di un' azione sinergica tra vari soggetti, se ne deduce che anche gli aspetti urbanistici di pianificazione territoriale della mobilità, insieme agli interventi di riqualificazione dei tessuti urbani tramite edilizia sostenibile, possano contribuire ad un miglioramento della qualità ambientale</p>

		<p>5. Quali indicatori pensate siano maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale? In coerenza con quanto dichiarato al punto 4, <u>si ritiene utile un monitoraggio del consumo di suolo in stretta correlazione con l'analisi del flusso dei rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione che derivano da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, incentivato dai bonus ambientali esistenti.</u></p> <p>6. Altre osservazioni e suggerimenti: Si segnala inoltre in relazione ai Siti della Rete Natura 2000 formalmente riconosciuti (ZSC) si fa presente che il territorio del Comune di Lucca è interessato dai seguenti: - ZSC Padule di Verciano, Prati alle fontane, Padule delle Monache (IT 5120020) - ZSC Monte Pisano (IT 5120019). In relazione agli aspetti urbanistici connessi alla gestione dei rifiuti, <u>si precisa che nell'ambito del Comune di Lucca è ad oggi presente, presso S. Angelo – via Ducceschi, uno stabilimento di smaltimento rifiuti gestito da Sistema Ambiente S.p.A.</u> classificato secondo le N.T.A. del R.U. vigente (Del C.C. n.19 del 15/03/2012) all'art. 136 Aree per impianti tecnologici, e secondo le N.T.A. del Piano Operativo (adottato con Del.C.C. n.103 del 26/10/2021) all'Art. 69. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) <u>Il Piano Operativo prevede altresì, in adiacenza all'attuale impianto di smaltimento rifiuti, un'area classificata in base alle NTA all'art. 96: Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica servizi intercomunali di Sistema Ambiente ai S. Angelo in Campo (F4) su cui è prevista la scheda Norma n. 1.</u></p>
20	Comune di Livorno	<p>Il Nucleo di valutazione comunale per gli aspetti di competenza dell' Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile, dell'Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale e dell' Ufficio Pianificazione, Gestione Attuazione Strumentazione Urbanistica non evidenzia elementi di criticità e/o approfondimenti necessari da evidenziare per il RA.</p> <p><u>In relazione agli aspetti di competenza dell'Ufficio Bonifica e Sostenibilità Ambientale segnala che:</u> in riferimento a quanto riportato a pag. 20 del Documento, si fa presente che con Decreto n°469 del 17.11.2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°302 del 21.12.2021, è stato ripermetro il SIN di Livorno limitandolo alle sole aree a terra di proprietà ENI ed ENEL. In riferimento a quanto riportato a pag.21 del medesimo Documento, non risultano stanziare risorse in favore del SIN/SIR di Livorno. Si ritiene pertanto necessario procedere, in analogia con gli altri SIN/SIR perimetrati nella regione Toscana, a stipulare uno specifico Accordo di programma teso alla risoluzione della bonifica consortile della falda acquifera con l'esecuzione della 2° fase dello Studio Idrogeologico Generale (Studio Idrochimico) e la definizione del Progetto Preliminare. Allegato - Contributo tecnico dell' Ufficio Pianificazione, Gestione Attuazione Strumentazione Urbanistica del 24.01.2022</p>

Considerato che il documento preliminare riporta quanto segue

Il Cap.1 del DP contiene l'inquadramento normativo/programmatico e le finalità del DP stesso.

Viene indicato che a livello Europeo la normativa di riferimento è rappresentata dalla direttiva 2008/98/CE recentemente modificata con l'entrata in vigore del cosiddetto "pacchetto economia circolare" (4 direttive: 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE, 852/2018/UE); le direttive del "pacchetto economia circolare" apportano inoltre modifiche alla direttive sugli imballaggi, discariche, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), veicoli fuori uso e pile.

A livello nazionale il principale riferimento normativo è costituito dalla parte IV del d.lgs. 152/06 che regola la materia dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati e prevede la pianificazione regionale in materia all'art.199. Il "pacchetto economia circolare" è stato invece recepito con i seguenti atti:

- il d.lgs. 116/2020 ha recepito le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE sui rifiuti e gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificando il d.lgs. 152/2006;
- il d.lgs. 118/2020 ha recepito la direttiva 2018/849/UE sui rifiuti di pile e accumulatori e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), modificando i d.lgs.188/2008 e 49/2014.
- il d.lgs. 119/2020 ha recepito la direttiva 2018/849/UE relativa ai veicoli fuori uso modificando il d.lgs. 209/2003.
- il d.lgs. 121/2020 ha recepito la direttiva 2018/850/UE sulle discariche di rifiuti modificando il dlgs 36/2003.

Le nuove disposizioni prevedono obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani più impegnativi, maggiore coinvolgimento dei produttori (la strategia a lungo termine è quella di coinvolgere le aziende nel realizzare prodotti con materiali nuovi interamente riutilizzabili), nuovi target per gli imballaggi, taglio dello smaltimento in discarica, riduzione degli sprechi alimentari. Vengono quindi sinteticamente riportati i più importanti obiettivi e strategie del "pacchetto economia circolare":

- lo smaltimento in discarica non dovrà superare il 10% dei rifiuti urbani prodotti al 2035;
- nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi;

- il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo;
- il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025 (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035);
- il riciclo del 65% degli imballaggi entro il 2025 e del 70% entro il 2030;
- la raccolta separata dei rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dal 2025;
- l'incentivazione, a partire dal 2025, del riciclo dei rifiuti organici, rispetto ad altre modalità di gestione di questi rifiuti;
- l'innovazione del sistema di responsabilità estesa del produttore, "Extended producer responsibility" (EPR);
- l'introduzione di un contributo finanziario corrisposto dai produttori che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
- il rafforzamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che deve contenere anche misure relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
- la predisposizione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
- le modifiche relative alla classificazione dei rifiuti e, in particolare, alla categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- l'eliminazione della categoria dei "rifiuti speciali assimilati agli urbani" sostituiti dai cosiddetti "rifiuti simili" elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del dlgs 152/2006.

A livello regionale la principale norma di riferimento sia per la gestione dei rifiuti che per la bonifica dei siti inquinati è la l.r. 25/98 che ha subito diverse modifiche dopo l'approvazione del PRB vigente; di seguito vengono illustrate le principali novità:

- il riassetto delle competenze con conseguente eliminazione del livello di pianificazione interprovinciale riportandone i contenuti all'interno del Piano regionale e dei Piani di Ambito (che danno diretta attuazione al piano regionale);
- il Piano regionale diviene l'unico riferimento di pianificazione in merito ai fabbisogni,
- la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare o di cui si prevede la chiusura/riconversione;
- l'istituzione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ente rappresentativo dei comuni appartenenti al singolo Ato) e l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento (Ato Toscana Centro, Ato Toscana Costa, Ato Toscana Sud).

In relazione al tema specifico dell'economia circolare il riferimento normativo è la l.r. 34/2020 che modifica la l.r. 60/1996 e che contiene:

- l'istituzione dei Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti (costituiti con DGR 1443/2020);
- la previsione del Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare e per la riduzione della produzione di rifiuti;
- finanziamenti a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti,
- il sostegno alla realizzazione di piattaforme informatiche e ad azioni per il riuso dei beni,
- il sostegno a interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici,
- campagne di comunicazione,
- azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti.

Viene indicato che le attività dei Tavoli tecnici per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego (riciclo, riuso e recupero), per favorire gli interventi a supporto del mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale nonché gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM), troveranno naturale sviluppo tra le linee di intervento del Piano.

Passando all'analisi del quadro programmatico viene ricordato che la fase preliminare di VAS prende avvio contestualmente all'informativa al Consiglio Regionale e all'avvio del procedimento ai sensi della l.r. 65/14.

Il Piano è infatti atto di governo del territorio in quanto definisce i criteri territoriali, ambientali e paesaggistici per l'individuazione, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. Ai fini della bonifica dei siti inquinati, il Piano stabilisce specifici obblighi e limitazioni correlate allo stato di contaminazione dei

medesimi unitamente alle prescrizioni e alle misure con cui provvedere alla rimozione delle cause e dei fattori che hanno generato le relative situazioni di degrado ambientale.

Viene quindi indicato che il Piano dovrà essere coerenti con il PIT-PPR e il suo quadro conoscitivo presuppone e integra il quadro conoscitivo del PIT-PPR.

Viene quindi citato il PRS 2016-2020 analizzando la coerenza con gli indirizzi del PRS contenuti nell'Area 4 Tutela dell'ambiente e qualità del territorio e con il Progetto regionale 13; viene quindi rappresentato che il PRS 2021-2025 è in iter di approvazione e, allo stato attuale, si basa su tre assi di transizione: ambientale, digitale e sociale. Vengono quindi brevemente riportati i contenuti di interesse del PAER, del PRQA e del PRC.

Il Cap.2 del DP riguarda l'inquadramento generale del Piano con riferimento alla pianificazione in materia di rifiuti e bonifiche e agli obiettivi del Piano

Al Paragrafo 2.1 viene presa in esame la **pianificazione vigente** in materia di rifiuti e bonifiche. I principali obiettivi al 2020 del Prb-2014 sono:

- la prevenzione della formazione dei rifiuti con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti procapite (da un minimo di 20 ad almeno 50 kg/ab) e per unità di consumo;
- l'implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungimento del 70% del totale dei rifiuti urbani (passando dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a), con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti organici;
- la realizzazione di un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi, anche attraverso l'attuazione di sistemi di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità, per almeno il 75%-80% della popolazione regionale e attraverso il potenziamento della capacità di trattamento dei rifiuti organici (compostaggio o digestione anaerobica);
- il recupero energetico per il 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD;
- la riduzione dei conferimenti in discarica a un massimo del 10% dei rifiuti urbani trattati e stabilizzati (al netto della quota degli scarti da raccolta differenziata).

Il Prb del 2014 recepisce anche gli obiettivi previsti dalla direttiva 2008/98/CE per i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) che stabilisce: aumento almeno al 70% in termini di peso entro il 2020 della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale.

La base conoscitiva sullo stato ed evoluzione del settore dei rifiuti è elaborata con il supporto delle agenzie Arpat e Arrr che operano un'attività di reporting articolata. Vengono quindi forniti alcuni dati estratti da questa attività di reporting.

Per i **RIFIUTI URBANI** i dati sono illustrati nella tabella a pag 15 che mette a confronto dati 2018 e 2019 per alcuni indicatori.

	2018	2019	Differenza	Differenza %
RUR [t]	1.004.986	907.380	-97.606	-9,7%
RD [t]	1.286.295	1.373.669	87.373	+6,8%
RU totali [t]	2.291.281	2.281.048	-10.233	-0,5%
% RD	56,14%	60,22%	+4 punti	
RU pro capite [kg/abitante]	269	244	-26	-9,5%
RD pro capite [kg/abitante]	345	369	+24	+7,0%
RU totali pro capite [kg/abitante]	614	613	-2	-0,3%
N° comuni %RD≥65	98	123	+25	+25,5%
Popolazione %RD≥65	1.396.319	1.846.538	+445.029	+31,9%
% popolazione con %RD≥65% sul totale regionale	37,4%	49,6%	+12 punti	

Rispetto al 2011 (anno dei dati a base del Prb) e al 2014 (anno di approvazione del Prb) viene evidenziata

una evoluzione positiva dei principali indicatori regionali correlati alla produzione dei rifiuti urbani. Tenuto conto delle diverse modalità di calcolo che si sono susseguite nel tempo, gli indicatori mostrano che rispetto al 2011:

- la produzione pro capite di rifiuti urbani totali è diminuita di 54 kg/abitante;
- la raccolta differenziata pro capite è aumentata di 114 kg/abitante;
- la produzione pro capite di rifiuti urbani residui è diminuita di 150 kg/abitante;
- la percentuale di raccolta differenziata è aumentata di circa 12 punti percentuali;
- i comuni con una percentuale di raccolta differenziata maggiore o uguale al 65% erano 54 nel 2014, contro i 123 del 2019.

Vengono quindi proposti anche i dati aggiornati al 2020 ma viene indicato che la lettura e analisi richiede particolare attenzione considerato che si riscontrano effetti tangibili anche sulla produzione dei rifiuti (dati in forte diminuzione) degli effetti della pandemia e del conseguente lockdown. A pag.16 viene proposta la tabella dei dati 2020 rapportati ai dati 2019.

Per quanto attiene al sistema impiantistico di recupero, riciclo e trattamento il sistema toscano al 2019 è il seguente:

- 9 impianti di compostaggio autorizzati a trattare anche i rifiuti organici EER 200108 e che hanno ricevuto una parte sostanziale delle raccolte differenziate regionali di organico. A fronte di una potenzialità complessiva autorizzata di circa 384.000 t/a, la quantità trattata nel 2019 è stata di 229.000 t.;
- 6 impianti di compostaggio del verde per una capacità complessiva di trattamento di 88.300 t/anno, che nel 2019 hanno trattato 66.203 t di rifiuti di cui circa 40.000 t di scarti verdi, 14.000 t di fanghi e 12.000 t di altri rifiuti compostabili;
- un digestore anaerobico integrato alla linea di compostaggio, avviato nel corso del 2019 con fase di produzione del biogas non ancora a regime (fonte Ispra). La quantità autorizzata è di 70.000 t/anno. Nel 2019 ha trattato circa 4.000 t;
- 3 impianti per il solo trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati che nel 2019 hanno trattato circa 100.000 t di rifiuti;
- 12 impianti di trattamento meccanico-biologico: la potenzialità complessiva autorizzata era di circa 1.103.000 t/a, mentre la quantità trattata nel 2019 è stata pari a 731.000 tonnellate.
- 4 impianti d'incenerimento. La potenzialità autorizzata complessiva era di circa 236.000 t, mentre la capacità per il solo trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani trattati era di circa 232.000 t (quantitativo variabile in funzione dell'effettivo Pci del combustibile in ingresso). La quantità di rifiuti trattata nel 2019 è stata circa 222.000 t, di cui la quasi totalità rappresentata da rifiuti di provenienza urbana. Il recupero energetico, solo di tipo elettrico, è attivo in tutti gli impianti.
- al 31/12/2020 risultavano operative 6 discariche a cui sono stati conferiti rifiuti urbani e rifiuti urbani trattati. La capacità residua a fine 2020, se si esclude l'ampliamento per soli rifiuti speciali già autorizzato per la discarica di Rosignano (3 milioni di metri cubi) era di circa 2.600.000 di mc.

Per i **RIFIUTI SPECIALI** la fonte istituzionale di informazioni è costituita a oggi dall'insieme dei modelli unici di dichiarazione ambientale (Mud), di cui alla legge 70/1994, come verificati e validati dalla sezione regionale del catasto rifiuti, istituita presso Arpat. La produzione di rifiuti speciali è circa il triplo della produzione regionale di rifiuti urbani totali, in linea con la media nazionale. La produzione dichiarata dalle imprese, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, si è stabilizzata negli ultimi 4 anni sui 2,4 milioni di t/a. Nel 2018 la produzione totale di rifiuti speciali pericolosi è stata invece di circa 392.400 t circa del 2018.

Secondo i dati delle dichiarazioni Mud, i rifiuti speciali totali sottoposti a trattamento dagli impianti regionali sono passati da 13,08 milioni di t nel 2011 a 13,07 milioni di t nel 2018:

- il recupero di materia è la forma di trattamento più importante per quantità di rifiuti speciali totali oggetto della gestione (7,27 milioni di t nel 2018). Il flusso più importante per quantità trattate è quello dei rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione;
- lo smaltimento di rifiuti speciali totali in discarica è passato da 1,48 milioni di t smaltite nel 2010 a 1,59 milioni di t nel 2018;
- l'incenerimento di rifiuti speciali totali è passato da 246 mila t nel 2010 a 231 mila t nel 2018 e comprende quota parte dei rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca e combustibile derivato da rifiuti);
- le quantità di rifiuti a trattamento biologico e/o chimico fisico preliminare allo smaltimento sono passate da 2,45 milioni di t nel 2010 a 2,15 milioni di t nel 2018.

I rifiuti speciali classificati pericolosi sottoposti a trattamento dagli impianti regionali nel 2018 ammontano a circa 463 mila t.

Dai dati di cui sopra si evince che il sistema di gestione dei rifiuti toscano appare capace di attrarre importanti quantità di rifiuti per trattamenti specializzati di recupero di un numero circoscritto di tipologie, mentre risulta deficitario negli impianti di trattamento e smaltimento definitivo per altre tipologie di rifiuti (per recupero di materia o energetico o discarica).

Vengono quindi forniti dati per le **BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI**.

Dall'analisi dei dati si evince che dal 2011 a oggi il numero dei siti interessati da procedimento di bonifica è cresciuto passando da 2.681 siti nel 2011 agli attuali 4.837, comprensivi dei siti con iter Attivo pari a 2.160 e distinti in:

- siti potenzialmente contaminati;
- siti contaminati;

e dei siti con iter Chiuso rappresentati da:

- siti bonificati o per i quali è stata effettuata la messa in sicurezza operativa o permanente;
- siti che non hanno necessità di bonifica.

Si intendono di competenza pubblica i siti contaminati che rispondono ai seguenti criteri:

- 1) siti per i quali la responsabilità della contaminazione è attribuita alla Regione o al Comune;
- 2) siti in cui il responsabile della contaminazione è un soggetto che non è intervenuto e per il quale l'ente pubblico competente ha avviato le procedure di sostituzione in danno ai sensi dell'articolo 250 del dlgs 152/2006;
- 3) siti in cui il responsabile della contaminazione non è più reperibile, i così detti "siti orfani", per i quali è l'ente pubblico che si deve fare carico della bonifica.

I siti di competenza pubblica (Regione o Comune) Attivi sono 377. Nel DP vengono quindi riportate sinteticamente le attività da svolgere propedeutiche e connesse alla bonifica distinte in fasi del procedimento (attivazione iter, misure di prevenzione/indagini preliminari, caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica o messa in sicurezza operativa (Miso) o messa in sicurezza permanente (Misp), certificazione). Vengono quindi riportate informazioni sullo stato dei procedimenti Attivi per i 377 siti di competenza pubblica (1600 ha). Vengono quindi fatte delle analisi economiche riferite alla stima finanziaria di un procedimento di bonifica ed in particolare vengono indicate le risorse messe a disposizione del MITE per i procedimenti di bonifica per:

- messa in sicurezza operativa della falda del SIN di Piombino (47 M€)
- messa in sicurezza operativa della falda sottostante il SIN/SIR di Massa Carrara (21 M€)
- bonifica delle aree pubbliche nel SIN di Orbetello (30 M€)
- bonifica altre aree del territorio toscano (10 M€).

A questi finanziamenti si aggiungono le risorse per i siti orfani: 5.8 M€ già stanziati e 33 M€ dal PNRR.

Nel DP vengono fatti quindi approfondimenti – anche in termini di attuazione del PRB vigente - sulle:

- Bonifiche dei siti ex minerari (Accordo di programma Merse, Accordo di programma Colline Metallifere, Bonifica di Poggio Gagliardo (Montescudaio), accordo Isola d'Elba, accordo Amiata, accordo Cecina);
- Aree con inquinamento diffuso (Piana di Scarlino (Gr), ricognizione su 19 aree)
- I siti di interesse nazionale (Sin) e le aree ex Sin di competenza regionale (aree industriali di Massa Carrara, Livorno -recentemente ripermetrati e trasferite alla competenza regionale le aree fuori dal nuovo perimetro- e Piombino, area industriale Sitoco -Orbetello. Il Sin della discarica Le Strillaie è stato trasferito alla Regione).

Viene quindi riportata l'analisi dei risultati di sintesi riferiti all'ambito di intervento del PRB vigente attraverso la metodologia Swot.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
<ul style="list-style-type: none">- sistema di governance pienamente rispondente alle prescrizioni della normativa nazionale ed europea- sistema impiantistico autosufficiente per lo smaltimento a scala regionale per i RU- dinamiche favorevoli sia in relazione al contenimento della produzione di rifiuti che all'aumento delle RD e del recupero- istituite e operative le Autorità di ambito con pianificazioni industriali in corso di completamento- consolidato sistema regolatorio delle gestioni da parte delle autorità	<ul style="list-style-type: none">- non ancora raggiunta piena autosufficienza nella gestione dei RU in alcune aree della regione- deficit di dotazione impiantistica di recupero per specifici trattamenti nella filiera dei RU nei singoli ambiti territoriali- percentuali di conferimento in discarica al di sopra delle previsioni pianificate e conseguente necessità di assicurare capacità di smaltimento per la fase transitoria nelle more della realizzazione della nuova impiantistica- deficit di efficienza di alcuni impianti di trattamento dei RU

<p>d'ambito</p> <ul style="list-style-type: none"> - consolidato sistema di presidio e intervento in materia di bonifica dei siti inquinati - quadro conoscitivo approfondito sia per il sistema dei rifiuti che per le bonifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - necessità di rafforzare la dotazione impiantistica per il trattamento dei RS anche in un'ottica di economia circolare - insufficiente finalizzazione di alcune frazioni della RD alle filiere industriali del riciclaggio anche per deficit impiantistici - difficoltà a conciliare il contenimento dei costi col raggiungimento degli obiettivi di economia circolare e di efficienza del servizio secondo la regolazione di Arera
<p>OPPORTUNITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - assetto pianificatorio generale in fase di definizione - rafforzamento delle azioni volte a migliorare la prevenzione della produzione di rifiuti, i risultati di riuso, preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero di rifiuti - miglioramento dell'efficienza gestionale dei servizi con l'implementazione dei sistemi di raccolta di prossimità e di nuovi sistemi di raccolte dedicate - razionalizzazione della dotazione impiantistica regionale - rafforzamento del coordinamento tra sistema autorizzativo degli impianti di trattamento e del relativo sistema di controllo - contribuire all'efficienza delle imprese sostenendo la simbiosi industriale anche attraverso la valorizzazione degli esiti dei tavoli per l'economia circolare - possibilità di utilizzare fondi europei (Por Fesr) per il rafforzamento degli interventi per l'incremento della RD e l'economia circolare - possibilità di fruire di risorse statali ed europee per azioni di bonifica nelle aree SIN/SIR, nei cosiddetti "siti orfani", per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici (scuole e ospedali) - rafforzare il ripristino delle aree contaminate e la restituzione all'uso pubblico e produttivo di aree bonificate 	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> - non autosufficienza nella gestione dei RU in caso di ritardo nella realizzazione di nuovi impianti - non autosufficienza o inefficienza in relazione al fabbisogno di trattamento e smaltimento di RS - difficoltà nel rispetto della rigida tempistica per la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione da fondi statali ed europei a causa della complessità degli interventi da gestire, soprattutto in riferimento alle bonifiche dei siti inquinati - inefficienze della filiera RD- Riciclo - continua emersione di nuovi siti contaminati non censiti da bonificare

Al Paragrafo 2.2 vengono presentati gli obiettivi generali del nuovo Piano.

Il Piano avrà per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e la bonifica dei siti inquinati in coerenza ai nuovi obiettivi posti dal pacchetto economia circolare e in risposta ai nuovi scenari socio-economici: si tratta quindi di ripensare il concetto di "gestione dei rifiuti" come un modello complesso che punti a recuperare tutta la materia possibile, nell'ottica di creare un'industria del riciclo con impatti positivi in termini ambientali, ma anche sociali ed economici.

Obiettivo 1) Riduzione della produzione di rifiuti e riuso

L'obiettivo si attua attraverso:

- azioni di "prevenzione" finalizzate a una significativa riduzione della produzione di rifiuti urbani, alla valorizzazione e al rafforzamento delle esperienze di riuso e preparazione al riutilizzo;
- implementazione delle iniziative di prevenzione dei rifiuti alimentari.

La riduzione della quantità dei rifiuti non può essere perseguita senza la sinergia con il sistema della produzione; la questione richiede però un approccio nazionale l'implementazione della responsabilità estesa del produttore (Epr). La Regione ha promosso (in collaborazione con imprese, enti di ricerca e università) lo studio e la sperimentazione di tecnologie che riducano la produzione dei rifiuti, sviluppino sinergie industriali per l'utilizzo dei sottoprodotti, aumentino il recupero/riciclo e minimizzino i fabbisogni di smaltimento in discarica sia della produzione che del successivo consumo.

Il Piano inoltre integrerà e rafforzerà le azioni per la riduzione e sostituzione dell'utilizzo del monouso in plastica sostenendo la promozione per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente.

Il Piano conterrà inoltre azioni volte alla prevenzione della dispersione di rifiuti in mare sulla base delle prescrizioni contenute nei programmi di misure previsti dalla Direttiva Marine Strategy e Direttiva sulle Acque.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano ambientale ed energetico regionale e il Piano regionale cave)

Obiettivo 2) Miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate

Il Piano dovrà contenere quegli elementi che traggano, su tutto il territorio regionale, il raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo dell'80-85% di RD nel 2035. L'obiettivo dell'aumento della RD sarà collegato al miglioramento della sua qualità e sarà perseguito con l'estensione degli obblighi e l'ulteriore implementazione delle raccolte separate dei rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi, nonché dei Raee, dei rifiuti ingombranti

e assorbenti, anche prevedendo il rafforzamento dei centri di raccolta e di ulteriori sistemi di raccolta dedicati e di prossimità.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo e il Piano ambientale ed energetico)

Obiettivo 3) Più riciclo e recupero

Orientare la gestione dei rifiuti verso le opzioni virtuose di trattamento per raggiungere l'obiettivo del 65% di riciclo di materia al 2035. Per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) verrà sostenuta la demolizione selettiva almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano ambientale ed energetico regionale e il Piano regionale cave).

Obiettivo 4) Da problema a risorsa

Il Piano vuole orientare la gestione dei rifiuti verso la realizzazione di una vera e propria "industria dei rifiuti" partendo dal nuovo strumento dell'avviso pubblico; Il monitoraggio del vigente Piano indica che la raccolta differenziata dovrà essere strettamente correlata alla capacità del sistema impiantistico di gestire e trattare i rifiuti così raccolti.

Sarà quindi necessario attivare i più idonei impianti di valorizzazione e trattamento delle principali filiere, in modo da migliorare le rese in termini di riciclo di materia e recupero e diminuire i flussi da avviare a smaltimento finale e implementare e rafforzare il trattamento della frazione organica.

E' stato ritenuto quindi necessario rafforzare i contenuti del quadro conoscitivo del Piano, attraverso la predisposizione di un avviso pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero dei rifiuti in Toscana che consenta di individuare e misurare le potenzialità di sviluppo di attività di recupero e riciclo della materia a partire dai rifiuti.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano ambientale ed energetico regionale e il Piano regionale cave)

Obiettivo 5) No a nuovi termovalorizzatori

A questi impianti, attualmente presenti in Toscana, si affiancheranno impianti che sfruttano tecnologie alternative e che minimizzano l'emissione di CO₂ in atmosfera, in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione al 2050. Anche per il presente obiettivo risulta importante l'avviso pubblico, rivolto agli operatori del settore, di cui all'Obiettivo 4 quale fattore di promozione di una nuova prospettiva di natura industriale, coerente con le finalità di tutela dell'ambiente e di partecipazione al processo generale di transizione ecologica che vede i propri punti di forza, oltre che nella prevenzione per la riduzione della produzione dei rifiuti, anche nella capacità di sviluppare filiere diversificate di recupero di materia e riciclo.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano regionale della qualità dell'aria)

Obiettivo 6) Riduzione dello smaltimento finale

Il Piano dovrà rafforzare il percorso già in atto di progressiva diminuzione del numero delle discariche esistenti, assicurando il soddisfacimento dei fabbisogni regionali in sicurezza, fino a raggiungere la soglia massima del 10% di smaltimento dei rifiuti urbani al 2035.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano ambientale ed energetico regionale)

Obiettivo 7) La chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti urbani

La programmazione e pianificazione regionale e di Ambito relativa alla gestione dei rifiuti urbani deve essere finalizzata a garantire la chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti urbani e a rispondere al principio di prossimità, sancito dal dlgs 152/2006.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano regionale della qualità dell'aria)

Obiettivo 8) Altre misure per l'economia circolare

il Piano dovrà sostenere interventi volti all'adozione di processi produttivi attenti alla riduzione degli sprechi di materia oltre a confermare il principio di prossimità del trattamento dei rifiuti urbani e speciali di maggior rilevanza economico-ambientale e la necessità di privilegiare l'implementazione dell'impiantistica dell'economia circolare, attraverso:

- l'attivazione di tecnologie per la produzione di biocarburanti dagli scarti prodotti dal riciclaggio delle raccolte differenziate e dal trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- la valorizzazione degli esiti dei Tavoli tecnici;

- le opportune misure di coordinamento tra le previsioni del Piano e gli esiti dei bandi di settore di cui ai decreti n. 396/2021 e 397/2021 del Mite, finanziati a valere sui fondi Pnrr;
- le opportune misure di coordinamento tra le previsioni del Piano e gli esiti dei bandi per il sostegno a progetti di sviluppo dell'economia circolare in Toscana che saranno finanziati a valere sui fondi Por Fesr nel periodo di programmazione corrente.

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano ambientale ed energetico regionale)

Obiettivo 9) Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse

il Piano dovrà continuare il percorso avviato per la realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di importanti porzioni del territorio regionale attraverso l'attuazione degli accordi stipulati con il Ministero e gli enti locali coinvolti. Questa complessa attività verrà affiancata dall'avvio del percorso di bonifica dei così detti "siti orfani" (risorse messe a disposizione dal MiTE e di quanto previsto in ambito di bonifiche dal Pnrr (misura M2C4, investimento 3.4).

Di particolare rilievo è il presidio delle siti a inquinamento diffuso attraverso la pianificazione e gestione degli interventi di risanamento, in coerenza con le linee guida messe a punto dal Sistema Nazionale per la protezione ambientale (Snpa).

Particolare attenzione sarà posta sull'aggiornamento della Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e sull'adeguamento dell'applicativo Sisbon in coerenza con i criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

(Obiettivo in sinergia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano ambientale ed energetico regionale)

Il Cap.3 del DP è dedicato al processo di VAS sia in termini procedurali che documentali e di analisi.

Viene indicato che contestualmente all'avvio delle consultazioni VAS sul DP è stato trasmesso ai soggetti interessati il documento di avvio del procedimento di cui all'art.17 della l.r. 65/14. Viene indicato che il PRB vigente contiene, in specifico allegato, i criteri localizzativi per gli impianti (escludenti, penalizzanti, preferenziali). Viene indicato che tali criteri saranno rivisti ed aggiornati e continueranno ad essere coerenti con il PIT-PPR.

A pag. 31 del DP è presentato il cronoprogramma per la formazione del Piano il cui iter si dovrebbe chiudere entro 18 mesi dall'avvio del procedimento. A pag. 32 del DP vengono elencati gli SCA che sono consultati in ambito VAS mentre al Paragrafo 3.5 sono declinate le modalità di partecipazione e confronto esterno previste dalla l.r. 65/14, il ruolo del Garante e le attività di coinvolgimento del pubblico previste dalla VAS. Viene inoltre richiamata la concertazione prevista dalla l.r. 1/2015. A pag. 34 del DP vengono quindi specificate le modalità per la partecipazione del pubblico previste fino all'adozione del Piano:

1. Un form pubblicato sulla pagina web del Garante da compilarsi da parte dell'interessato, attivo per 60 giorni. Dell'attivazione del form sarà data informazione mediante comunicato stampa e avviso sulla pagina web del Garante e nelle pagine web dedicate alla Programmazione - Piani e programmi regionali del sito istituzionale della Regione Toscana. Il Garante procederà a esaminare da un punto di vista oggettivo e soggettivo i contributi pervenuti.

2. nella fase di formazione del Piano sono previsti incontri pubblici, almeno tre realizzandone almeno uno per ogni area vasta/ambito territoriale ottimale per affrontare le tematiche sulle dotazioni impiantistiche, sullo sviluppo dell'economia circolare e sulla gestione dei servizi.

Viene inoltre ricordata la pubblicazione sul Supplemento n. 198 al BURT del 1/12/2021, dell'avviso finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo rifiuti urbani e/o rifiuti derivati dal trattamento degli urbani da parte di aziende pubbliche e private utili per la formazione del quadro conoscitivo e per le successive scelte di pianificazione.

Al Paragrafo 3.6 vengono quindi preliminarmente sviluppati i principali contenuti valutativi e del RA.

I piani e programmi che saranno presi in considerazione per la valutazione di coerenza esterna, che sarà effettuata con l'utilizzo di matrici di coerenza, sono rappresentati da:

- Programma regionale di sviluppo (Prs) 2016-2020;
- Piano di indirizzo territoriale (Pit) e relativa disciplina paesaggistica;
- Piano ambientale ed energetico - regionale (Paer) ;
- Piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (Priim);
- Piano regionale agricolo e forestale (Prarf);
- Piano di tutela delle acque (Pta);
- Piano sanitario e sociale integrato (Pssir);

- Piano regionale cave (Prc);
- Piano regionale dello sviluppo economico (Prse) 2012-2015;
- Piano regionale per la qualità dell'aria (Prqa).

Nel Paragrafo 3.6.2 viene trattato il contesto ambientale di riferimento e le aree di rilevanza ambientale. Viene indicato che per le matrici ambientali il riferimento è l'Annuario di ARPAT 2021 e vengono fornite sintetiche informazioni sugli aspetti tematici che verranno presi in considerazione nel Rapporto ambientale:

- clima ed emissioni climalteranti;
- aria (emissioni in atmosfera), in proposito sono presi in considerazione questi inquinanti per costruire il quadro conoscitivo sulle emissioni in atmosfera: CO, COVNM, H2S, NH3, NOx, Pm10, Sox.
- Aria (qualità dell'aria);
- Acqua (sintesi acque superficiali, acque sotterranee, acque marino costiere), Servizio Idrico Integrato (indicatori dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione);
- Suolo (uso del suolo, artificializzazione dei suoli, dati di sintesi su pericolosità idraulica);
- Aree protette e biodiversità (cenni generali sul sistema delle aree protette, sulla Rete Natura 2000, Renato);
- Energia (riferimenti al Green Deal, Rappresentazione Strategia Italiana a Lungo Termine -2050-, trend energetici in Toscana 2012-2019);
- Inquinamento acustico.

Vengono quindi prese in considerazione le aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale e viene indicato che nel RA saranno richiamati anche i principali elementi specifici relativi alle aree di rilevanza ambientale su scala regionale quali:

- aree protette e aree natura 2000,
- ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di indirizzo territoriale,
- vincoli storico-artistici, archeologici e paesaggistici della Toscana.
- ulteriori contesti (siti Unesco)
- zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria (con riferimento a delibera di Giunta regionale n. 964 del 12/10/2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della Lr n. 9/2010 e del dlgs n. 155/2010").

Tale caratterizzazione potrà avvenire anche attraverso la produzione di una specifica cartografia tematica in cui le aree suddette saranno correlate con la localizzazione dei giacimenti individuata dal Piano.

Il Paragrafo 3.6.3 individua gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento.

Per quanto concerne il livello europeo vengono illustrati i contenuti del 7° Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e dell'ottavo Programma di azione ambientale dell'Ue (8° Paa). Viene inoltre indicato che sono di riferimento la Strategia energetica nazionale (Sen), Strategia nazionale per la biodiversità, Accordo di Parigi, Patto per il clima di Glasgow, Il Green Deal europeo. In particolare vengono riportati gli obiettivi del Green Deal e viene richiamato il pacchetto Next Generation EU quale suo strumento di attuazione dal quale è scaturito anche il PNRR. Viene citata l'applicazione del principio DNSH al PNRR: gli interventi del PNRR devono rispettare la clausola di non arrecare un danno significativo all'ambiente (ai sensi dell'art.17 del Regolamento sulla Tassonomia della finanza sostenibile) da valutare secondo quanto previsto dalla comunicazione C(2021) 1054 della Commissione, del 12 febbraio 2021.

Viene quindi fatto uno specifico focus sulla Tassonomia della finanza sostenibile che permetterà di individuare le attività che dovrebbero essere sostenute per raggiungere gli obiettivi ambientali e consentirà agli investitori di riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili e sarà determinante per consentire all'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 dall'accordo di Parigi. I sei obiettivi ambientali sui quali si applica il principio DNSH e contenuti nel Regolamento Tassonomia della finanza sostenibile sono:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

- la transizione verso un'economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

I settori inclusi nella tassonomia sono sette:

- energia (solare, eolico, geotermico, gas naturale solo con cattura e stoccaggio di carbonio, stoccaggio di energia e trasmissione);
- trasporto (mezzi di trasporto con zero emissioni dirette o emissioni molto basse, relative infrastrutture);
- acqua e rifiuti (raccolta differenziata, riciclaggio, digestione anaerobica, approvvigionamento idrico efficiente);
- edifici (allineamento con politiche europee);
- agricoltura e foreste (mantenimento e incremento delle riserve di carbonio, migliori pratiche in agricoltura);
- industria (produzione di tecnologie e basse emissioni di carbonio, alluminio, acciaio, cemento, plastiche);
- Ict (centri di elaborazione dati).

Le attività economiche sono state classificate in tre sottocategorie:

- attività già low carbon (emissioni di carbonio basse, zero o negative);
- attività in transizione (verso un percorso di riduzione delle emissioni);
- attività abilitanti (permettono riduzioni di emissioni in altre attività).

Per essere considerate ecosostenibili, le attività economiche dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
- non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
- essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale;
- essere conformi ai "criteri di vaglio tecnico".

Viene quindi richiamata anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (Sdgs) a cui sono correlati 169 'target' il cui raggiungimento è monitorato mediante una lista di oltre 230 indicatori.

A pag.63-66 viene quindi riportata una tabella di correlazione tra componenti ambientali, normativa/obiettivi europei pertinenti/ valutazione del contributo del Piano (in termini di sinergia o assenza di contributo)

Per quanto attiene al contesto nazionale viene ricordata la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (Snsvs) e viene fatto uno specifico focus circa la coerenza del Piano con tale strategia.

Viene indicato che il piano ha un forte contributo positivo rispetto all'obiettivo III.5 "Abbatte la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde" riferibile all'area della Prosperità e all'obiettivo "II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione" (es: forte riduzione allo smaltimento in discarica, incremento del riciclaggio dei rifiuti organici per la produzione di compost, rigenerazione di aree degradate).

Inoltre il Piano promuoverà obiettivi e azioni al fine di garantire la riduzione della produzione dei rifiuti e dello spreco alimentare e il miglioramento nella gestione dei rifiuti urbani e delle bonifiche fornendo un contributo anche rispetto a ulteriori obiettivi della SNSvS quali:

- III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico
- II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, - tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali
- II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera
- I.2. Combattere la deprivazione materiale e alimentare

La tabella di pag. 67-70 mette in correlazione gli obiettivi della Snsvs, l'Agenda 2030 e gli obiettivi del Piano che contribuiscono allo sviluppo della strategia stessa: tale tabella sarà implementata nel RA.

Per quanto riguarda il contesto regionale viene richiamato il PAER e con la tabella di pag. 70-71 vengono correlati gli obiettivi del PAER e quelli di Piano.

Il Paragrafo 3.6.4 attiene alla valutazione degli effetti ambientali. Viene indicato che l'approccio alla definizione degli effetti ambientali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche sarà espressa da una rappresentazione matriciale, in grado di evidenziare gli effetti positivi e negativi. I sistemi ambientali che

saranno presi a riferimento, sono quelli previsti nella normativa di riferimento.

Il tipo e la direzione degli effetti attesi sarà poi espresso secondo i livelli di valutazione riportati di seguito:

- effetti ambientali potenzialmente positivi (rilevanti o significativi) o comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento;
- effetti ambientali significativi potenzialmente negativi (rilevanti o significativi); l'azione può divenire coerente con gli obiettivi strategici di carattere ambientale, solo attraverso l'introduzione di specifici indirizzi di compatibilità o compensazione;
- effetti ambientali incerti; l'azione può contribuire in modo sinergico al perseguimento degli obiettivi strategici di carattere ambientale grazie all'introduzione di specifici indirizzi ambientali;
- effetti di nessuna significatività

Viene quindi proposta la matrice che sarà utilizzata nel RA.

Nella valutazione preliminare degli effetti ambientali (DP pag. 73) vengono richiamati in estrema sintesi gli obiettivi del Piano e cosa occorre fare per raggiungerli:

- valutare la capacità del sistema impiantistico di gestire e trattare i rifiuti raccolti e tutte le opportunità offerte anche dall'innovazione tecnologica per attivare i più idonei impianti di valorizzazione e trattamento delle principali filiere, in modo da migliorare le rese in termini di riciclo di materia e recupero e diminuire i flussi da avviare a smaltimento finale nonché, in particolare, implementare e rafforzare il trattamento della frazione organica.

- valutare possibili implementazioni di impianti che sfruttano tecnologie alternative e che minimizzano l'emissione di CO₂ in atmosfera, in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione al 2050.

L'avviso pubblico esplorativo richiamato nell'obiettivo 4 delle presenti premesse consentirà di arricchire il quadro conoscitivo del Piano.

Gli effetti positivi attesi dal Piano sono pertanto riferibili:

- alla componente ambientale Clima grazie alla riduzione delle emissioni di CO₂ derivante dalle nuove tecnologie che andranno affiancate agli impianti di termovalorizzazione esistenti, alla riduzione delle emissioni non captate di metano da discariche in conseguenza della progressiva riduzione di questi impianti;
- alla componente ambientale Aria attraverso la riduzione indirette di emissioni inquinanti derivanti dal mancato utilizzo di risorse primarie nei processi produttivi estrattivi anche grazie al riutilizzo di rifiuti da costruzione e demolizione, a una riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto stradale in funzione del principio di prossimità;
- alla componente ambientale Energia a fronte di una riduzione degli usi energetici derivante dal riutilizzo di materia e al recupero di energia da impianti di trattamento dei rifiuti;
- alle componenti ambientali Acqua e Biodiversità, flora e fauna, grazie alle azioni volte alla prevenzione della dispersione di rifiuti in mare e alla riduzione della plastica nell'ambiente;
- alla componente ambientale Rumore con una riduzione dell'inquinamento acustico derivante dal trasporto stradale in funzione del principio di prossimità;
- alla componente ambientale Salute grazie a una riduzione complessiva di emissioni inquinanti e a un miglioramento della qualità dell'aria.

Viene inoltre indicato che il Piano non produce effetti sulla componente ambientale Suolo in quanto non prevede nuove occupazioni e produce diversamente effetti positivi conseguenti agli interventi di bonifica e ripristino aree contaminate e non interferisce con la componente ambientale Popolazione e Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali.

La valutazione di dettaglio degli effetti ambientali sarà condotta nel RA.

Il Paragrafo 3.6.5. attiene la Valutazione di incidenza ambientale. Viene indicato che al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il Piano e Sic e/o Zps sarà necessario prendere in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale o ecologica senza sovrapposizione fisica. Viene indicato che sarà condotta la valutazione a livello di screening volta a verificare se tra le azioni previste dal Piano ve ne sono alcune dalle quali è possibile che scaturiscano impatti significativi o potenzialmente significativi che dovranno necessariamente essere definiti e valutati nell'ambito degli strumenti attuativi di maggior dettaglio e a livello di singolo intervento. Vengono quindi richiamati gli indirizzi dell'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca).

Viene inoltre indicato (Paragrafo 3.6.6) che saranno ipotizzati scenari alternativi di Piano motivati sulla base degli esiti dell'avviso esplorativo citato e al conseguente arricchimento del quadro conoscitivo. Gli scenari

individuati saranno poi valutati secondo i criteri di valutazione degli effetti di cui ai paragrafi precedenti.

A seguito dell'individuazione e valutazione di significatività degli effetti e delle incidenze del Piano sarà proposto l'inserimento di eventuali misure (Paragrafo 3.6.7) atte a ridurre, impedire o mitigare gli stessi nei settori per i quali la Regione ha specifiche competenze. Viene inoltre indicato che potranno essere inoltre proposte misure volte a potenziare effetti positivi poco significativi soprattutto agendo a livello di effetti sinergici o cumulativi su un singolo tema/aspetto ambientale.

Il Paragrafo 3.6.8 attiene le Attività di monitoraggio per il quale si prevede l'impostazione secondo lo schema riportato a pag. 77. Viene indicato inoltre che il monitoraggio ambientale rappresenta una componente del più ampio sistema di monitoraggio del Piano cui va ricondotto anche per mantenere unitarietà ed evitare duplicazioni di attività e funzioni.

Si precisa che l'avvio operativo dell'attività di monitoraggio ambientale dovrà basarsi sull'analisi critica delle esperienze di monitoraggio pregresse, dalle quali sarà possibile evidenziare la difficoltà con cui talvolta sono stati scelti gli indicatori di monitoraggio e valutazione.

Vengono quindi indicati alcuni elementi metodologici per la selezione degli indicatori:

- per quanto attiene il monitoraggio relativo al contesto ambientale, si rimanda agli indicatori sviluppati nell'ambito degli aggiornamenti periodici del rapporto sullo stato dell'ambiente della Regione Toscana e dell'annuario dei dati ambientali di Arpat.

- relativamente agli indicatori di risultato e di impatto, dovrà essere valutata attentamente la possibilità di definire indicatori/parametri significativi di produzione di pressioni ambientali; un approccio di cautela e prudenza relativo alla fattibilità di tali indicatori prende atto delle difficoltà oggettive riscontrate nelle attività di monitoraggio pregresse in cui sono rilevabili alcune criticità sulla misurabilità di indicatori ambientali.

Viene indicato pertanto che sarà operata una revisione nella gestione gestione dell'attività di monitoraggio in termini di periodicità, modalità e soggetti preposti alla rilevazione e alla elaborazione.

formula le seguenti osservazioni per la redazione del Rapporto Ambientale e per la formazione del "PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE"

Il presente parere è formulato nell'ottica di contribuire al miglioramento e all'implementazione della documentazione di Piano e del RA. Gli elementi istruttori ivi contenuti e le indicazioni emerse quale esito del confronto preliminare suggeriscono nel complesso modalità e strumenti di supporto alla pianificazione al fine di adottare azioni finalizzate ad una corretta pianificazione e gestione dei rifiuti e al miglioramento della gestione dei procedimenti di bonifica.

A. Considerazioni generali

A.1 Quale considerazione generale al Piano in materia di di rifiuti, si rileva la necessità di individuare i flussi critici e i fabbisogni per una corretta gestione dei rifiuti su scala regionale; si chiede quindi che la documentazione presentata sia implementata in tal senso. L'espletamento del bando di manifestazione di interesse richiamato nel DP è sicuramente un primo passaggio importante per la definizione della proposta di Piano, il quale deve rappresentare preliminarmente le carenze impiantistiche del sistema di gestione attuale al fine di garantire, attraverso la sua strategia nella quale sono ricomprese anche le risultanze del bando sopra richiamato, il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti, questo anche in riferimento al periodo transitorio.

A.2 Quali considerazioni generali al Piano in materia di bonifiche, si evidenzia la necessità di individuare in modo chiaro azioni indirizzate verso gli elementi di criticità che riguardano, in primis, un miglioramento della conoscenza - sia sotto il profilo delle criticità che della tempistica - e del monitoraggio delle varie fasi dei procedimenti.

Prima di attuare ogni altra azione di miglioramento, si ritiene prioritario perseguire l'aggiornamento della banca dati regionale da utilizzare, anche ai fini dell'adeguamento dello strumento informativo SISBON.

A valle delle suddette azioni, potranno essere opportunamente scelti degli indicatori di monitoraggio, quali quelli proposti a titolo esemplificativo da ARPAT e indirizzati alla verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti, alla definizione di obiettivi di diminuzione del numero e delle superfici interessate dai procedimenti, all'effettivo recupero delle aree contaminate regionali, nonché al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici.

B. Strategia e obiettivi di Piano

Si ritiene necessario che l'analisi del deficit di determinate tipologie di impianti (di recupero di materia o energetico o discarica), evidenziato nel DP, sia approfondita adeguatamente nel processo di formazione del Piano, per meglio orientare la pianificazione individuando i flussi, le necessità impiantistiche e le relative localizzazioni.

Si evidenzia quanto segue in riferimento al par. 2.2 *“Obiettivi generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche”*.

B.1 Negli obiettivi previsti dalla normativa viene richiamato l'obbligo della raccolta separata dei rifiuti tessili al 2025; si fa presente che il D.Lgs. 116/2020 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 inserendo il comma 6 - quater all'art.205 che individua il 2022 come anno di avvio della raccolta differenziata del tessile (il riferimento al 2025 viene richiamato anche al par. 1.1 del DP e al par. 2 del Documento di avvio procedimento).

B.2. In riferimento all'**obiettivo 3** *“Più riciclo e recupero”*, in particolare ai rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), per i quali sarà incentivata la demolizione selettiva almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso, al fine di concretizzare l'obiettivo finale dell'effettivo riciclo di materia, è opportuno che il Piano definisca anche azioni volte a identificare le filiere dove può essere attuato il riciclo della materia, per i rifiuti C&D, ad esempio, a valle della demolizione selettiva.

a) Per quanto riguarda l'obiettivo del 55% del riciclo e della preparazione per il riutilizzo al 2025 sarebbe opportuno indicare sulla base di quali informazioni/dati sarà valutato il conseguimento di questo obiettivo ossia quali indicatori di monitoraggio saranno implementati.

B.3 Vengono richiamati i Tavoli regionali dell'economia circolare, istituiti con la Legge Regionale n. 34/2020 (nel DP probabilmente per un refuso è indicata come L.R. n. 36/2020): si ritiene necessario che siano condivise le risultanze dei citati Tavoli (obiettivo 1, obiettivo 8) poiché tali esiti vengono indicati nel DP come elementi di base per la definizione della strategia di Piano.

B.4 In riferimento all'**obiettivo 4**, come già espresso sopra (**A.1**), si ritiene che le tempistiche dell'avviso pubblico esplorativo e delle successive fasi attuative potrebbero non offrire garanzie sufficienti nel periodo transitorio alla luce della situazione delineata nella D.G.R. n. 1017/20 21 e nel paragrafo 2.2; si chiede pertanto di esplicitare la specifica strategia di Piano per tale periodo.

B.5 Sarebbe utile che il proponente delineasse le azioni per promuovere la correlazione con il mondo industriale, richiamata all'**obiettivo 5**, per lo sviluppo di filiere diversificate e gli strumenti per la valutazione dell'applicazione.

B.6 Si ritiene necessario che il proponente delinei le azioni per perseguire l'obiettivo della riduzione del conferimento in discarica, supportato da un'analisi critica del risultato derivante dall'attuazione del Piano vigente per il quale si registra la riduzione dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica dal 43% al 34%, ben lontano dall'obiettivo del 10%, che risulta confermato anche nel presente Piano.

B.7 **L'obiettivo 7** *“La chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti urbani”*, non risulta chiaro nella sua formulazione, sia in termini di compiti affidati al Piano che in relazione ai target prestazionali definiti. Si chiede pertanto di chiarire meglio la sua declinazione in riferimento alle azioni che il Piano definirà per il suo conseguimento (riguardo ai target si veda il **P.to L3**)

a) Si prende atto dell'esperienza dalla Regione Liguria (si veda anche **P.to D.2c**) riguardo a specifiche scelte impiantistiche per il conseguimento dell'obiettivo 7 e all'esito di studi preliminari ambientali e valutazioni condotte su opzioni alternative, quali la soluzione waste to chemicals (WTC) prefigurata. Tale soluzione pare presentare diversi vantaggi ambientali ed economici, fra cui il maggiore contributo in ottica di decarbonizzazione, la minore produzione di scorie da smaltire, minori consumi energetici ecc. (per gli approfondimenti si veda Tab. n. 14). Si suggerisce pertanto di svolgere approfondimenti in merito ai potenziali effetti ambientali ed aspetti economici di soluzioni “WTC” per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, anche in riferimento ad eventuali possibilità di integrazione di tali soluzioni nel Programma Nazionale di cui all'art. 198-bis del D.Lgs. 152/2006.

B.8 Nel Documento di avvio del procedimento, paragrafo *“gestione rifiuti urbani residui”* a pag. 27 dell'Allegato

2 “quadro conoscitivo”, viene riassunto il destino finale dei rifiuti urbani totali: si ritiene necessario che sia precisato se il recupero di materia al 47% sia da intendersi come recupero effettivo o se si riferisca a quanto avviato ad impianti di recupero.

B.9 Si rappresenta quanto segnalato dalla capitaneria di Porto di Portoferraio (**Tab. n. 3**) che, avendo riscontrato con frequenza reati di deposito incontrollato di rifiuti nel proprio territorio di natura contravvenzionale (art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e art. 256 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006), chiede che sia svolta un’analisi valutativa relativa alla strategia e alle azioni di Piano in relazione ai temi dei depositi incontrollati di rifiuti e del loro ripristino.

B.10 In riferimento all' **obiettivo 9** “Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse”, fermi restando i principi di sostenibilità ambientale, sanitaria ed economica, si chiede di prevedere azioni specifiche al fine migliorare l’efficienza, soprattutto nella tempistica, delle attività di bonifica.

In considerazione di programmi e degli accordi regionali che riguardano le aree ex minerarie e i SIN/SIR oltre che del vasto territorio interessato dalle anomalie geogeniche regionali, dalle aree dei SIN e di aree interessate da inquinamento diffuso, si ritiene che la problematica del fondo naturale/antropico dovrebbe essere affrontata nella pianificazione anche per l’individuazione di strumenti idonei alla gestione di tali aree.

a) Si ritiene opportuno che il Piano preveda e spieghi l’ordine di priorità, determinato sulla base di criteri condivisi di valutazione del rischio ambientale, degli interventi di bonifica nei siti di competenza pubblica (in particolare dei “siti orfani”) e delle aree a inquinamento diffuso, anche per la programmazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi.

b) In relazione alla “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”, si chiede di richiamare e analizzare le criticità gestionali e di implementazione della stessa, individuando quindi le azioni pianificate nel breve termine per superarle.

c) Si chiede di valutare nel merito gli elementi propositivi segnalati dal Settore Miniere e autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche, che potrebbero essere utili ad implementare il nuovo PRB, tra cui ad esempio: promuovere una gestione unitaria dei procedimenti di bonifica di competenza comunale, definire una procedura operativa a scala regionale per la dismissione dei serbatoi interrati, definire procedure operative e amministrative per la risoluzione delle criticità ambientali e territoriali relative alla presenza di vecchie discariche ante-norma (Si veda in proposito **Tab. n. 13, P.to B** per completezza ed approfondimenti)

d) Si ritiene utile che il Piano fornisca indirizzi per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di bonifica, qualora essi interessino direttamente il patrimonio culturale (oppure presentino prossimità o relazioni di natura percettiva con esso), paesaggistico e le valenze di natura ambientale/naturale. Tali indirizzi dovranno avere la finalità di portare all’attenzione dei soggetti attuatori la necessità di uno sviluppo progettuale e di una attuazione delle trasformazioni che siano coerenti con i valori propri degli specifici contesti.

e) Considerate le necessità di riqualificazione ambientale di molte aree pubbliche e private potenzialmente contaminate o contaminate, il Piano potrebbe individuare strumenti/azioni per incentivarne la bonifica e la riqualificazione contribuendo così anche alla riduzione di consumo di suolo. A titolo di esempio, si potrebbero prevedere semplificazioni a livello normativo per coordinare le procedure di bonifica e rigenerazione urbanistica, individuare meccanismi di incentivazione per la bonifica da parte dei vari soggetti obbligati/interessati.

C . Allegato 4 PRB: revisione criteri localizzativi

Il Piano definisce, tra gli altri, i Criteri territoriali, ambientali e paesaggistici per l’individuazione, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. Il PRB vigente contiene, in specifico allegato, i criteri localizzativi per gli impianti (escludenti, penalizzanti, preferenziali), che il nuovo Piano prevede di rivedere e aggiornare.

C.1 Si sottolinea che la revisione dei criteri localizzativi è una attività necessaria e riveste particolare rilevanza nell’ambito delle valutazioni ambientali, sia per gli aspetti di conformazione al PPR (si veda in proposito il punto **D.2.c**) che per gli aspetti di coerenza con altri piani settoriali che contengono specifiche discipline per la

tutela delle risorse.

a) Per quanto sopra i nuovi criteri ridefiniti a valle del processo di revisione, potrebbero essere meglio affrontati e approfonditi in una specifica disciplina organica del Piano che possa meglio declinare i criteri stessi anche in relazione ad aspetti specifici.

b) Considerata la complessità e trasversalità delle molteplici discipline settoriali interessate (attività estrattive, qualità dell'aria, difesa del suolo, gestione delle risorse idriche, attività agricola e forestale, attività dei distretti e dei poli industriali..) e le specifiche competenze attribuite a soggetti diversi, è auspicabile che la revisione e ri-definizione dei criteri avvenga con il coordinamento e confronto dei settori regionali ed enti coinvolti e competenti a vario titolo a rilasciare pareri e atti autorizzatori, a valle del Piano, per le nuove localizzazioni-potenziamenti-dismissioni degli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti.

c) Anche considerato che si possa produrre un effetto potenzialmente significativo sul patrimonio culturale come conseguenza dell'implementazione impiantistica e delle reti di distribuzione connessa all'economia circolare, con riferimento ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati in futuro, per la verifica di conformità al PIT/PPR, si ritiene necessario inserire apposita previsione sul patrimonio culturale nella valutazione dei criteri penalizzanti e/o escludenti e che il RA dia approfonditamente conto delle modalità con cui vengono individuati i suddetti criteri, anche nell'ottica della salvaguardia del patrimonio culturale. Si richiama in proposito, quale analogo riferimento per gli impianti da FER, l'allegato 1a al PIT-PPR *"Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio"*.

C.2 In riferimento alla definizione dei criteri localizzativi di siti idonei al conferimento, allo stoccaggio o all'installazione di impianti di trasformazione o di recupero dei rifiuti, si evidenzia l'opportunità di tener conto delle attività estrattive in essere e dei siti dove queste potrebbero essere autorizzate nel futuro, anche al fine di orientarne il progetto di ripristino delle cave e la relativa destinazione urbanistica finale. Si ricorda però che, qualora il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva fosse effettuato con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del medesimo decreto, tale intervento ricadrebbe nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.

C.3 Si rappresenta che la pericolosità idraulica e geomorfologica (la pericolosità idrogeologica le comprende entrambe) non è una "certificazione" dello stato fisico dell'area ai rispettivi fenomeni di dissesto (alluvioni e frane) ma una previsione di scenari basati sul concetto della probabilità che un evento di riferimento possa manifestarsi con una certa frequenza. I piani di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) e di gestione del rischio di alluvione (PGRA) delimitano e classificano il territorio in base alla pericolosità geomorfologica e idraulica e ai relativi rischi, ovvero all'entità del danno potenziale associato all'evento dello scenario di riferimento, prevedendo inoltre l'adozione di misure di prevenzione di tipo strutturale e non strutturale. Per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati/ampliati in futuro, o per i quali sarà prevista una riconversione, si chiede di considerare i rischi connessi riguardo a tali pericolosità (idrauliche, geologiche sismiche) in relazione ai criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali (in merito si veda anche parte D2.e).

C.4 Ai fini di assicurare la piena coerenza interna del Piano, ovvero al fine di non vanificare - con criteri eccessivamente ed inutilmente restrittivi - gli obiettivi di economia circolare, recupero dei rifiuti, realizzazione di impianti in area a destinazione produttiva, si raccomanda quanto segue con riferimento all'aggiornamento dei criteri localizzativi:

a) eliminare dal Piano i criteri già previsti dalla vigente normativa al fine di evitare duplicazioni e parziali difformità (ad esempio con riferimento alle discariche; agli autodemolitori; nonché alla aree di salvaguardia dei pozzi ex art.94 del d152/2006). Si raccomanda per tali casi di operare semplicemente, nel piano, un rinvio ai criteri già previsti in norma;

b) definizione univoca di cosa si intenda per "impianto" (tutto ciò che è all'interno della recinzione; oppure le aree in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti; oppure ...); e per "nuovo" impianto;

c) ridefinire la procedura nella quale devono essere valutati i criteri con riferimento ai rifiuti urbani (paragrafo 2);

- d) definire in maniera chiara ed inequivocabile quali siano gli insediamenti residenziali da cui calcolare le distanze dall'impianto previste da alcuni criteri;
- e) definire in maniera chiara ed inequivocabile da quale punto dell'impianto devono essere misurate le distanze dagli insediamenti residenziali;
- f) aggiornare i riferimenti normativi;
- g) rimodulare espressioni non chiare quali le "invarianti strutturali a valenza ambientale", "se interferenti";
- h) rimodulare i criteri riferiti alla presenza di un sito di bonifica;
- i) rimodulare i criteri contenenti distanze da centri abitati;
- l) chiarire se "coni visivi panoramici la cui immagine è storicizzata", sono quelli perimetrati sul SIT regionale con riferimento agli impianti fotovoltaici;
- m) chiarire cosa si intende con "interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche";
- n) chiarire cosa si intende con "Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati";
- o) chiarire cosa si intende con "Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza";
- p) chiarire se i criteri si applicano o meno anche agli impianti che operano campagne mobili di recupero di rifiuti;
- q) chiarire il riferimento normativo alla definizione "centro abitato";
- r) definire al meglio: "colture di pregio e seminativi in terre irrigue"; "aree in frana o soggette a movimenti gravitativi"; "aree carsiche comprensive di grotte e doline".

A livello generale si raccomanda:

- di ricondurre i criteri localizzativi nell'alveo di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti: ovvero criteri in base ai quali le province, nel PTC, perimetrano le aree non idonee alla realizzazione degli impianti. Nelle more di tale perimetrazione, i criteri sono da considerare esclusivamente come elementi di valutazione nell'ambito delle procedure di valutazione e di autorizzazione;
- di introdurre eccezioni al carattere escludente di alcuni criteri, nel caso in cui l'impianto venga previsto in area industriale esistente o in area a destinazione produttiva;
- per i termini utilizzati nei criteri, specificare il riferimento ad una norma ad una definizione di Piano e Linee guida oppure introdurre una specifica definizione nell'Allegato 4.

D. Analisi di coerenza e rapporto con altri Piani e Programmi

D.1 Sul piano metodologico si sottolinea che il supporto di matrici per l'analisi di coerenza deve intendersi come strumento di sintesi a valle di una analisi testuale e critica che dia spiegazione e motivazione ai contenuti della sintesi matriciale.

D.2 Si ritiene necessario integrare il quadro programmatico e di pianificazione vigente ed estendere le verifiche di coerenza esterna in riferimento ai seguenti P/P.

a) In primis si segnala che in data 6 dicembre 2021 è stata avviata la fase preliminare di VAS del Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti (PNGR) che fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le regioni devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Il PRB dovrà tendere al perseguimento degli obiettivi nazionali fissati attraverso una programmazione di breve (2025) e medio

periodo (2030). Pertanto si ritiene opportuno che lo stesso tenga conto degli obiettivi generali, dei criteri e delle linee strategiche indicate nel PNGR con specifico riferimento alla programmazione di breve e medio periodo e non solo di lungo periodo (si veda Punto L. Monitoraggio)

b) Programma regionale di sviluppo (Prs) 2021-2025: la verifica potrà essere svolta se sarà approvato con tempistiche compatibili con quelle di adozione e approvazione del PRB.

c) Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021 – 2026 della Regione Liguria: prendendo a riferimento gli elementi propositivi e di sinergia rappresentati dalla Regione Liguria, rispetto a linee d'indirizzo dei rispettivi Piani regionali, alla collaborazione e scambio informativo anche connesso alle valutazioni ambientali in itinere, fra cui la disponibilità di acquisire studi ambientali già svolti in relazione a specifiche linee impiantistiche (**P.to B. 7 a**), si rimanda al proponente le valutazioni di merito per gli aspetti di competenza trattati in tale contributo tecnico (Tabella, **n. 14**).

Si richiamano a tal fine le conclusioni ivi riportate che rimarcano l'interesse a scambi informativi su tematiche comuni ed evidenziano aspetti, in questa fase di aggiornamento dei rispettivi piani, per i quali potrebbero essere valorizzate iniziative similari:

- approfondimenti di maggior dettaglio circa i flussi di rifiuti speciali tra Liguria e Toscana;

- possibilità di avviare approfondimenti o sinergie nella gestione dei rifiuti prodotti da nave nei Porti di Carrara e La Spezia, entrambi ricadenti nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, anche alla luce della incrementata capacità operativa degli impianti portuali dell'area ligure.

d) Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR): La conformazione al PIT-PPR dovrà essere oggetto di uno specifico approfondimento nel RA in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e riguardare in modo particolare tutte le parti del Piano che hanno, anche potenzialmente, effetti territoriali e paesaggistici. L'allegato al Piano che conterrà i criteri localizzativi sembra rappresentare il documento di riferimento per lo svolgimento della verifica di conformazione al PPR. Il Piano dovrà tener conto degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PIT-PPR e risultare conforme alla disciplina del PIT-PPR, si rimanda integralmente all'art. 4 del Capo I e agli artt. del Capo II – V della citata Disciplina di Piano.

e) Pianificazione di livello distrettuale in materia di pericolosità e rischio idraulico, rischio geomorfologico e gestione delle acque: tale pianificazione, nei suoi aspetti disciplinari riveste particolare importanza anche per la definizione e disciplina dei criteri localizzativi (si veda **P.to C3**). Si ritiene quindi opportuno effettuare l'analisi di coerenza esterna con i piani elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale competenti.

f) Piano di Tutela delle Acque ed i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti interessati, in quanto forniscono obiettivi e misure per il raggiungimento di obiettivi di qualità dei diversi corpi idrici presenti nel comprensorio.

g) Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi in ambito portuale, con particolare attenzione ai porti che sono la sede di Autorità di Sistema Portuale.

h) Piano regionale di tutela dell'amianto: il piano è stato escluso da VAS con prescrizioni (Determina 11/AC/2020 del 30.11.2020), in quanto veniva rinviata al PRB la definizione dei criteri localizzativi per l'individuazione dei siti idonei al conferimento e smaltimento di questa categoria di rifiuti. Occorrerà quindi evidenziare le azioni sinergiche intraprese in raccordo con tale piano e il percorso finalizzato a individuare possibili soluzioni alla carenza di impianti per lo smaltimento di amianto.

i) Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), in riferimento al quadro della programmazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale previste nel piano.

l) Si ritiene opportuno fornire uno specifico focus relativo ai rapporti tra il PRB con la pianificazione d'ambito. In merito si fa presente che la descrizione degli ATO (DP pag. 6) non tiene conto che i Comuni della Val di Cornia, compreso Piombino, sono inseriti, pur essendo localizzati in provincia di Livorno, nell'ATO Toscana Sud.

m) Pianificazione in materia di parchi ed aree protette, con la quale si dovrà soprattutto verificare la coerenza dei criteri localizzativi.

n) Si ritiene necessario che il piano per la parte Bonifiche proceda ad una ricognizione degli atti di pianificazione approvati da alcune Province toscane, con riferimento anche ai contenuti operativi in essi previsti, per la gestione di procedure non normate, ed ai piani operativi di censimento. Allo stato attuale infatti, come evidenziato dal Settore competente in materia (Tab. n. 13), i piani provinciali per la parte riguardante le bonifiche risulterebbero ancora vigenti.

E. Quadro conoscitivo – dati

E.1 Con riferimento al par. 3.6.2 *“Contesto ambientale di riferimento e aree di rilevanza ambientale – Le matrici ambientali”*, si osserva che viene assunto come riferimento l’Annuario dei dati ambientali di ARPAT; si ritiene opportuno che tali dati, opportunamente integrati con ulteriori dati necessari alla descrizione del contesto del Piano in oggetto, siano analizzati e circostanziati nel RA in riferimento alle azioni del Piano.

E.2 In merito al contesto ambientale, si raccomanda, nel RA, di approfondire e finalizzare le informazioni sugli aspetti effettivamente relativi all’ambito di intervento ed alle misure del PRB, compiendo una “lettura critica” del quadro conoscitivo ambientale e riferendosi agli aspetti ambientali effettivamente interessati dal Piano.

E.3 Si consiglia, per tutte le matrici, di prendere a riferimento tutti dati fino a quelli più recenti al momento della predisposizione del Piano e del RA, esplicitandone la rappresentatività ed esponendoli, se possibile, in modo omogeneo.

E.4 Come osservazione generale, visto che nel DP alcuni dati sono riportati senza citare la fonte (ad esempio le emissioni climalteranti), si fa presente che è opportuno che nel RA sia citata la fonte dei dati che saranno riportati e gli anni di riferimento. A tal proposito si ricorda che i dati ambientali detenuti da ARPAT sono disponibili nelle varie pubblicazioni e banche dati presenti sul sito internet dell’Agenzia.

E.5 Rifiuti

a) Si evidenzia che, al fine di implementare il quadro delle conoscenze sulla base del quale verificare l’efficienza e l’efficacia delle azioni di piano, particolare rilevanza potrebbero assumere i dati relativi non solo alle quantità di rifiuti potenzialmente impiegabili nel settore delle costruzioni inviati a recupero ma anche i quantitativi effettivamente riutilizzati, per valutare, in sinergia con il piano regionale cave, in quale misura percentuale i materiali riciclati concorrano concretamente alla riduzione del fabbisogno di risorse minerarie di nuova estrazione.

b) Si segnala che nel secondo punto elenco (pag.15), là dove si parla della produzione pro-capite dei rifiuti, andrebbe inserita una nota, in analogia a quanto fatto nel Documento di avvio del procedimento (pag. 22), che descriva come viene calcolato il valore della produzione, al fine di dare una chiara interpretazione al dato di 593 kg/abitante.

E.6 Bonifiche e siti inquinati

a) Si chiede di esplicitare le banche dati da cui sono state tratte le informazioni e i dati riportati nel quadro conoscitivo al Capitolo 2. Considerata una certa incertezza dei dati presentati e la necessità di rendere omogenea la terminologia di riferimento delle fasi del procedimento di bonifica in accordo con le indicazioni nazionali, si chiede di prendere a riferimento quanto segnalato da ARPAT, che fornisce riferimenti riguardo allo stato dei procedimenti e le superfici ed ha condotto una revisione puntuale di tutti i dati (Tab. n. 15, **A – Bonifica dei siti contaminati, Parti da 1 a 5**). Le informazioni fornite, secondo quanto precisato dall’Agenzia, potranno rappresentare la base per condurre una stima più precisa delle previsioni di Piano.

b) Allo stesso modo si chiede di approfondire e prendere a riferimento i dati e le ulteriori informazioni fornite da ARPAT in riferimento alle seguenti tematiche: Bonifiche dei siti ex minerari, Aree con inquinamento diffuso, I siti di interesse nazionale (SIN) e le aree ex SIN di competenza regionale SIR (Tab. n. 15 lett. **B, C, D**)

c) In riferimento a quanto riportato (DP pag. 20), il Comune di Livorno fa presente che con Decreto n°469 del 17.11.2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°302 del 21.12.2021, è stato ripermetrato il SIN di Livorno limitandolo alle sole aree a terra di proprietà ENI ed ENEL. Rileva inoltre che non risultano stanziare risorse in favore del SIN/SIR di Livorno (DP pag. 21). S’invita pertanto il proponente in analogia con gli altri SIN/SIR perimetrati. a considerare la richiesta avanzata dal Comune stesso circa la stipula dell’accordo di programma teso alla risoluzione della bonifica consortile della falda acquifera.

E.7 Aria

a) emissioni climalteranti ed emissioni in atmosfera: il riferimento all’IRSE il cui ultimo aggiornamento risale al

2010 è poco attendibile per la costruzione del quadro conoscitivo ambientale del Piano. Le stime fornite al 2017 (contenute nell'IRSE 2010) andrebbero verificate sulla base di dati più aggiornati considerato il mutato quadro socio-economico-ambientale. <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2021/191-21/aggiornato-linventario-regionale-delle-sorgenti-di-emissione-in-atmosfera-della-toscana>

b) emissioni odorigene: la tematica non risulta trattata, visto l'ambito di azione del Piano è necessario che tale argomento sia affrontato adeguatamente nel Piano e nel RA, sia nell'analisi i contesto ambientale sia nella valutazione degli impatti.

c) Allo stesso modo ci si attende una trattazione su inquinamento acustico ed elettromagnetico, sia per il quadro conoscitivo che per la valutazione degli impatti.

E.8 Acqua (acque superficiali, acque sotterranee, acque marino costiere)

a) In generale si rileva la necessità di specificare la fonte documentale da dove sono estratte le sintetiche considerazioni anziché il generico richiamo alla rete di monitoraggio esistente senza ulteriori specifiche; questo vale anche in riferimento al Servizio Idrico Integrato (indicatori dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione).

b) Al fine di utilizzare dati corretti e adeguatamente aggiornati si chiede si far riferimento a quanto evidenziato da ARPAT in merito alla classificazione delle acque, corpi idrici superficiali e sotterranei (Tab. n. 15 Osservazioni di metodo, Parte A.2).

c) E' opportuno approfondire il tema dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, per quanto riferibile al Piano in esame.

d) In merito alla matrice acqua, ai fini della valutazione degli effetti del Piano, è opportuno considerare non solo le informazioni relative allo stato ambientale dei corpi idrici ma anche agli obiettivi ambientali degli stessi così come individuati dall'Autorità competente nei rispettivi Piani di settore (Punto **D lett. e- f**).

E.9 Suolo (uso del suolo, artificializzazione dei suoli, dati di sintesi su pericolosità idraulica);

a) Si evidenzia che non è riportata la fonte dei dati ma, per i medesimi, viene fatto un generico rimando a "dati e elaborazioni RT", anche in questo caso andrebbe specificata la fonte documentale.

b) Per i dati di natura idraulica (ed eventualmente geomorfologica) sarebbe corretto riferirsi alle pianificazioni di bacino distrettuale.

c) In merito i dissesti di versante, non è citata la fonte del dato (sintesi dai PAI, ISPRA?); è necessario fare riferimento alle fonti dei dati (PAI, PGRA) aggiornando le relative sintesi e richiamando le previsioni normative pertinenti per il piano in esame.

d) Oltre all'analisi dell'uso e del consumo del suolo sarebbe opportuna anche l'analisi della qualità dei suoli relativamente ai fenomeni di degrado del suolo (perdita di produttività, erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di biodiversità, desertificazione, contaminazione).

e) Si evidenzia che mancano i riferimenti al documento che analizza i fenomeni di erosione in base ai quali lo stesso ne classifica il territorio.

f) Si chiede di chiarire cosa s'intenda per "l'erosione è legata a fattori stabili nel tempo" (paragrafo 3.6); certamente i fenomeni erosivi sono connessi alle diverse pratiche di conduzione dell'agricoltura (uno tra tutte quelle che utilizzano la tecnica a girapoggio o a rittochino), ma essi si manifestano anche in zone non agricole e sono controllati anche da altri fattori, primo tra tutti il regime pluviometrico che sembra essere significativamente modificato dai recenti cambiamenti climatici.

E.10 Patrimonio culturale e paesaggio

a) Nei documenti di piano che fanno riferimento alla legislazione internazionale e nazionale, si chiede di citare la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20.10.2000 e il D.Lgs 42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con riferimento alle tutele previste dal Titolo II nei confronti del patrimonio archeologico, ovvero quelle relative ai beni paesaggistici parte III;

b) Per la costruzione di un adeguato quadro conoscitivo del territorio regionale circoscritto alle scelte operate, anche considerando che il Piano è quadro di riferimento per nuovi interventi e opere impiantistiche, occorrerà

riferirsi agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142 comma 1 del Codice, ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 134 del Codice. Nell'ambito dei contesti territoriali oggetto di intervento dovranno altresì essere individuati i beni del patrimonio culturale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/04.

c) Per la predisposizione di eventuali elaborati cartografici per l'individuazione georeferenziata dei beni culturali e paesaggistici, in correlazione alle scelte di Piano operate, si chiede di far riferimento ai dati del complesso patrimonio culturale e paesaggistico regionale, si segnalano a tal fine quale riferimento i seguenti link:

-<https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-pianopaesaggistico>

-<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html>

-<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html>;

d) Si chiede d'implementare i paragrafi *“Le aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale”* (pag. 50 e ssg) e *“I beni paesaggistici formalmente riconosciuti”* (pag. 53 e ssg) con la declinazione, estesa ad ogni documento di piano e del rapporto ambientale, degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8B del PIT-PPR, delle schede di vincolo art. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, delle quattro invariati, degli elaborati di livello d'ambito (cartografia e 20 schede d'ambito), delle 11 schede dei sistemi costieri e di altre previsioni contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR.

F. Quadro conoscitivo - Analisi critica per la componente rifiuti

Gli esiti, i risultati e l'analisi critica del monitoraggio del ciclo di pianificazione attuale (D.G.R. n. 1017 del 4/10/2021) devono costituire, per le scelte da operarsi in fase di predisposizione del nuovo ciclo pianificatorio, parte integrante delle analisi di quadro conoscitivo infatti, ai sensi dell'art.29 comma 6 della l.r. 10/10 *“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.”*

In merito al monitoraggio del PRB vigente si rappresenta che nel parere motivato espresso dal NURV (Determinazione n.5 del 16.06.2014) sul PRB approvato nel 2014 erano state fatte specifiche richieste in ordine al sistema di monitoraggio VAS e di Piano. Nella Dichiarazione di Sintesi, parte integrante del PRB vigente, viene indicato che:

“Il monitoraggio del Piano potrà integrare e completarsi con il sistema informativo regionale. Questo consentirà di avere a disposizione: 1. indicatori di contesto,(...), 2. indicatori di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PRB (...). Per quanto attiene agli indicatori di risultato del PRB essi daranno conto dei risultati derivanti dagli interventi realizzati in attuazione del Piano e dello stato di avanzamento in relazione alle varie fasi in cui si articolano gli interventi.

Queste ultime tipologie di indicatori saranno esplicitati nel “Documento di monitoraggio e valutazione annuale” del Piano al fine di definire l'avanzamento dell'attuazione delle politiche regionali sui rifiuti.”;

viene inoltre indicato che:

“Come richiesto dal NURV per i più importanti indicatori di risultato sarà inoltre indicata, nella stesura finale del PRB, una calendarizzazione dei risultati attesi per alcuni anni intermedi (ad esempio per il 2016 e il 2018) come risultato dell'attuazione delle politiche sui rifiuti.”

ed in ultimo:

“Si concorda infine sulla necessità di meglio esplicitare dove, all'interno dell'ampia documentazione costituente il piano, sono riportati i valori degli indicatori dello stato attuale e del valore obiettivo, premettendo che il format utilizzato nelle diverse tabelle in cui sono riportati gli obiettivi del PRB consente di ricostruire in maniera univoca il loro valore.”

A riscontro di quanto indicato nella Dichiarazione di Sintesi e sopra riportato, il PRB vigente contiene uno specifico allegato (ALLEGATO A – QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI DEL PRB), parte integrante del documento *“Obiettivi e linee di intervento Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA”*, che riporta una tabella di sintesi degli obiettivi generali, obiettivi specifici, linee di intervento, azioni, indicatori e

valore obiettivo (al 2020).

Anche in tale documento viene richiamata l'importanza del monitoraggio *“E' essenziale che a fianco della realizzazione delle azioni venga attivato un monitoraggio continuo del conseguimento degli obiettivi.(...) Per questo il Piano stabilisce di realizzare, in coordinamento con gli enti competenti del settore, verifiche annuali che saranno oggetto di analisi e valutazione nelle sedi opportune; tra queste, anche l'Osservatorio regionale sui servizi pubblici locali.”* (pag. 96), e ancora *“Ai sensi della normativa regionale vigente, con cadenza annuale, verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti”* (pag.97). In particolare le attività di monitoraggio sono declinate nel capitolo 3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE, paragrafo 3.5 MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO.

F.1 Premesso quanto sopra, ritenendo che l'analisi critica dei risultati del piano vigente sia un elemento conoscitivo di estrema importanza per la definizione delle strategie del nuovo Piano al fine di:

- valorizzare – e magari riconfermare - le scelte del Piano vigente che hanno portato al conseguimento di determinati obiettivi;
- rivedere quelle strategie non più attuali che, anche per il mutato quadro pianificatorio e normativo di livello europeo e nazionale, richiedono scelte diverse e/o più incisive per il raggiungimento di obiettivi nuovi e/o più ambiziosi;

si chiede di inserire nel RA una analisi critica sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal vigente Piano sulla base degli indicatori riportati nell' ALLEGATO A – QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI DEL PRB sopra richiamato, con particolare riferimento ai valori degli indicatori riportati nella colonna *“valori obiettivo”* che sono direttamente correlati agli obiettivi specifici del PRB vigente.

F.2 Rilevato inoltre che anche il Piano in formazione prevede la definizione di criteri localizzativi per la nuova impiantistica connessa al ciclo di gestione dei rifiuti, si ritiene utile includere nelle valutazioni di quadro conoscitivo del RA una analisi critica circa l'applicazione di tali criteri nel corso degli ultimi anni in termini di efficacia ed efficienza sia per il conseguimento degli obiettivi più generali di tutela ambientale che per il conseguimento degli obiettivi di dotazione impiantistica del PRB vigente.

F.3 In merito alla classificazione dei rifiuti, si evidenzia (DP pag. 18) che “l'incenerimento di rifiuti speciali totali è passato da 246 mila tonnellate nel 2010 a 231 mila tonnellate nel 2018 e comprende quota parte dei rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca e combustibile derivato da rifiuti)”.

La classificazione di tali rifiuti come speciali, seppur coerente con l'art. 184, comma 3 lett. g) del D.lgs. 152/06, deve essere considerata alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 11/11/2021 relativa alla causa C -315/20), che conferma il regime giuridico di "urbani" per i rifiuti provenienti dai TMB e che, come tali, devono sottostare al principio di prossimità anche se sottoposti a trattamento meccanico con cambio di codice EER. A tal proposito si evidenzia che anche il Rapporto Rifiuti Urbani - Ed. 2020 - di ISPRA, nell'analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani include anche i rifiuti identificati con i codici 191212, 191210, 190501, 190503 e 190599 che, seppur classificati come speciali sono di origine urbana. Tale scelta è giustificata dal disposto dell'art. 182 - bis del d.lgs. n.152/2006 che prevede la realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento attraverso la realizzazione di una rete impiantistica integrata nell'ambito territoriale ottimale. Pertanto, si suggerisce di tenere in giusta considerazione tali indicazioni nelle scelte strategiche ai fini di un'efficiente ed efficace pianificazione regionale in tema di rifiuti.

G. Obiettivi ambientali e di sostenibilità

G.1 Rilevato che viene fatto riferimento al 7° Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 *“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”*, si ritiene opportuno richiamare nel RA anche il nuovo Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2021-2027.

Tale programma perseguirà il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione e dalle politiche in materia di ambiente e clima e da quelle pertinenti in materia di energia e, in particolare, degli obiettivi del Green Deal europeo. Svolgerà inoltre un ruolo cruciale nel sostenere la realizzazione degli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, del nuovo Piano di azione per l'economia circolare, della nuova Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e della Strategia *“Un'onda di ristrutturazioni per l'Europa”* che faciliterà, quest'ultima, la transizione verso un'economia efficiente dal punto

di vista energetico.

G.2 Nella tabella di correlazione tra riferimenti europei e Piano sarebbe opportuno meglio declinare anche il rapporto tra il Piano e il PNRR con particolare riferimento all'applicazione del principio DNSH che viene citato tra i riferimenti per il Piano nella parte testuale ma di cui non si ritrovano elementi nella tabella di sintesi.

Anche per quanto concerne i 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (Sdgs), che vengono richiamati nel testo come di riferimento per il Piano, non si ritrova nella tabella di sintesi una correlazione con il Piano.

La valutazione di correlazione tra obiettivi di livello europeo e il Piano è svolta attraverso una simbologia di sintesi che non chiarisce in modo efficace quali riferimenti e obiettivi europei siano stati presi a riferimento dal Piano e soprattutto in che modo: si chiede quindi di esplicitare e motivare in una parte testuale le "sinergie" o l'"assenza di contributo" indicati in tabella.

G.3 Per quanto riguarda il contesto regionale viene fatto riferimento al PAER, vengono correlati gli obiettivi del PAER e quelli di Piano (DP tabella pag. 70-71) ma non viene richiamata la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Si chiede pertanto di indicare la correlazione e integrazione del piano con gli obiettivi assunti all'interno della strategia regionale definita in coerenza con quella nazionale.

G.4 Per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da prendere a riferimento nella costruzione del Piano e del RA, si chiede di considerare le varie strategie europee più recenti pertinenti al Piano, seguite al Green Deal, fra cui quelle segnalate da ARPAT (Tab. n. 15 Osservazioni generali di metodo, Parte B)

H. Valutazione degli effetti

In riferimento al paragrafo 3.6 che attiene alla valutazione degli effetti ambientali si evidenzia quanto segue.

H.1 Sul piano metodologico l'analisi matriciale è da ritenersi solo come rappresentazione di sintesi di una analisi testuale che dia motivazione ed esplicitazione ai livelli di valutazione riportati nella matrice. Si evidenziano i seguenti requisiti per la valutazione degli effetti attesi:

- dovrà essere svolta al livello delle azioni di Piano e non solo degli obiettivi;
- il livello di valutazione classificato come "effetti incerti", se utilizzato, dovrà essere accompagnato da specifiche misure di mitigazione e/o compensazione tali da indirizzare l'attuazione verso una compatibilità ambientale di segno positivo;
- le azioni a cui sono correlati effetti incerti dovranno quindi essere oggetto di specifico monitoraggio dei risultati;
- gli eventuali effetti ambientali negativi dovranno essere attentamente analizzati ed individuate le misure necessarie finalizzate a non arrecare danno all'ambiente.

H.2 Per quanto riguarda la conformazione al PPR ed in generale la valutazione degli effetti territoriali del Piano che ha natura di atto di governo del territorio, considerato che come indicato (DP pag. 73) il Piano non prevede specifiche ipotesi localizzative degli interventi, ma conterrà uno specifico elaborato di criteri per le future localizzazioni, si chiede di condurre specifica valutazione e analisi della sostenibilità, dell'efficacia e dell'efficienza di tali criteri che definiranno il quadro disciplinare per le scelte localizzative.

H.3 Suolo

Si sottolinea che la non interferenza con la componente suolo (DP pag. 73) potrebbe essere affermata solo se il Piano non si configurasse come quadro di riferimento per nuovi interventi o opere impiantistiche. Tale aspetto, anche alla luce del bando indicato all'obiettivo 4 e alla necessità di definire criteri localizzativi per l'impiantistica, non sembrerebbe potersi confermare. Le medesime considerazioni valgono per le componenti popolazione, patrimonio culturale, paesaggio e beni materiali anche considerando che il Piano si configura come atto di governo del territorio a cui sono associati effetti, ovviamente, di natura territoriale. La definizione dei criteri localizzativi o una eventuale disciplina organica e più ampia che li contenga avrà sicuramente effetti sulle componenti sopra richiamate che pertanto, oltre ad essere inserite nell'analisi di quadro conoscitivo dovranno essere inserite nella valutazione in quanto sono sicuramente attesi effetti e sinergie del PRB con tali aspetti ambientali.

a) Si ritiene opportuno che per la matrice suolo sia considerata non solo la componente specifica consumo di suolo ma anche il recupero di suolo in termini di suolo bonificato (ad esempio in termini di superfici bonificate o escluse da bonifica sul totale delle superfici interessate da procedimenti di bonifica).

H.4 Rifiuti

a) La chiara e ben strutturata analisi swot (pag. 24-25 del DP) riferita alle “performance” del ciclo di pianificazione vigente e più in generale all'ambito di intervento del PRB, rappresenta un elemento di partenza importante da cui dovrebbero svilupparsi, almeno sul piano delle scelte e degli orientamenti pianificatori, le valutazioni del nuovo ciclo. In particolare nell'ambito della valutazione si dovrebbe mettere in evidenza come il nuovo Piano:

- dà continuità ai punti di forza individuati;
- affronta i punti di debolezza ai fini del loro superamento;
- sfrutta le opportunità ai fini del perseguimento dei propri obiettivi;
- gestisce i rischi sia in termini di scelte operative/gestionali che in termini di misure di prevenzione e monitoraggio.

b) In relazione all'analisi swot si ritiene opportuno inoltre che :

- tra i punti di debolezza venga inserita la necessità di adeguamento della terminologia regionale alla terminologia nazionale e la criticità di aggiornamento della “*Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica*” che già ora gravano sulla disponibilità di un quadro conoscitivo approfondito (la cui risoluzione è già prevista negli obiettivi individuati nel monitoraggio del Piano);
- tra i punti di opportunità, il tema “amianto” venga mantenuto separato dal tema “siti interessati da procedimento di bonifica”;
- tra i punti di rischio, venga fatto riferimento alla complessità di individuazione/gestione/risoluzione dei siti orfani di competenza pubblica per cui i procedimenti risultano fermarsi e non concludersi e si utilizzi la terminologia “nuovi siti interessati da procedimento di bonifica” (al posto di “nuovi siti contaminati non censiti da bonificare” per evitare i fraintendimenti sopra descritti).

c) Nel quadro normativo si richiama la modifica sulla classificazione dei rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs.116/2020 si ritiene necessario che il proponente sviluppi analisi specifiche per valutare l'impatto che avranno sulla pianificazione.

d) Per quanto attiene il sistema impiantistico al 2019 (DP pag.16), si ritiene che non sia sufficiente, per una corretta valutazione, ragionare solo in termini di capacità di trattamento; è bensì necessario che vengano forniti anche gli elementi che permettano di valutare l'efficienza del trattamento.

e) In relazione alle fasi di gestione dei rifiuti si chiede di individuare criteri specifici che contribuiscano alla tutela della risorsa idrica e del suolo, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali.

H. 5 Acqua

a) La valutazione degli effetti del Piano sulla matrice “acqua” andrà articolata in riferimento agli obiettivi ambientali come individuati nei rispettivi Piani di settore (vedi **E.8 lett d**), con specifico riferimento a tutti i corpi idrici interessati ed a: stato ecologico e stato chimico per i corpi idrici superficiali; stato chimico e stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei.

b) Nel paragrafo 3.6.1 reca la valutazione degli effetti del piano in esame, evidenziando il contributo in termini di sinergia o di assenza di contributo specifico, ma non di possibile conflittualità. In merito alla componente ambientale “acqua” si rileva la possibilità di interferenza del Piano nei confronti del dissesto idrogeologico e non la mancanza di contributo come indicato in tabella, peraltro per i soli fenomeni idraulici.

c) Più avanti nella medesima tabella in merito ai rischi naturali è inserito un obiettivo che non sembra avere diretta pertinenza: “fare in modo che entro il 2020 il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse (ob.1)”. Inoltre dovrebbe essere considerato il rischio idrogeologico.

H.6 Patrimonio culturale e paesaggio

a) Si chiede di integrare la matrice di valutazione con specifica previsione afferente alla tutela del patrimonio culturale per la valutazione degli effetti distinti per la componente beni culturali parte II del Codice e beni paesaggistici art 136 e 142 del codice, nonché per quelli individuati dalla parte statutaria del PIT PPR.

b) Si chiede di considerare il complesso delle interazioni tra le componenti ambientali e il patrimonio culturale e paesaggistico e quindi di valutare le scelte di piano in riferimento agli effetti diretti e indiretti sul patrimonio culturale e paesaggistico. A titolo esemplificativo si rammenta come azioni finalizzate alla riduzione degli inquinanti nell'aria, al prevenire i cambiamenti climatici, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela delle risorse naturali ed ecosistemiche-ambientali incidano – nel medio e lungo periodo – sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

H. 7 Principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)

Si suggerisce di valutare l'integrazione della valutazione ambientale attraverso l'applicazione al Piano del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), imposto dal Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility), stabilendo che le misure inserite in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) non debbano arrecare danno significativo (DNSH), rispetto agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, ossia:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

I. Valutazione d'Incidenza sui Siti Natura 2000

Preso atto delle considerazioni e degli elementi istruttori rappresentati dal Settore Tutela Natura e Mare, riportati in Tabella n. 16, a cui si rimanda per l'approfondimento delle tematiche trattate, si evidenzia in particolare quanto segue per lo svolgimento della valutazione d'incidenza ambientale del Piano.

a) L'approccio limitato alla sola valutazione di incidenza, che considera, pertanto, solo i siti della rete Natura 2000, deve, di necessità, essere superato nella VAS, anche alla luce delle sopra richiamate analisi di DNSH, in modo da portare in coerenza il Piano con gli obiettivi della nuova Strategia nazionale per la Biodiversità di prossima approvazione, che considera la tutela delle Reti Ecologiche Regionali come il presupposto minimo e irrinunciabile al perseguimento degli obiettivi di arresto della perdita di biodiversità, obiettivo, per altro, strategico, anche ai fini del contenimento del consumo di suolo e del contrasto ai cambiamenti climatici.

Si ritiene quindi che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), debba essere citata anche la “Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Analogamente, nell'analisi di coerenza del Piano con altri piani e programmi regionali, si suggerisce di indicare la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.

b) Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo del Piano e delle relative previsioni (eventuali nuove localizzazioni di siti di smaltimento e trattamento, riqualificazione di quelli esistenti, ecc.), in merito alla componente ambientale “Biodiversità, flora e fauna”, si segnalano i riferimenti normativi e regolamentari da considerare anche ai fini della redazione del RA e del documento di screening di incidenza riportati in Tabella n. 16, Considerazioni finali Parte 2.

c) In base alle considerazioni svolte (Tabella n. 16, Parte 3) si evidenzia l'opportunità, ai fini della tutela dell'ambiente naturale, di un approfondimento in relazione alla possibilità di inserire tra i criteri “escludenti” anche i siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e alla Direttiva uccelli (79/409/CEE), che in questo modo verrebbero tutelati e messi al riparo da potenziali ricadute dirette, e tra i criteri “penalizzanti” le Aree prossime ai siti della rete Natura 2000 e le Aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica regionale (elementi strutturali e funzionali).

d) Riguardo agli obiettivi, alle strategie e alle azioni del Piano, si ritiene che la Valutazione di incidenza e il Piano possa costituire l'occasione per indirizzare la gestione degli impianti esistenti verso la massimizzazione della sostenibilità ambientale, in particolare degli impianti ricadenti all'interno e in prossimità dei siti della rete Natura 2000; ciò anche per le aree contaminate laddove, attraverso una analisi più puntuale, fosse possibile definire buone pratiche atte alla sostenibilità ambientale, che siano di indirizzo per la fase attuativa di ogni bonifica. In tal senso, potranno essere fornite indicazioni per valutare in modo più particolareggiato l'analisi degli eventuali impatti sulle matrici ambientali ed ecosistemiche in fase attuativa e per adottare tutte le

mitigazioni e compensazioni possibili.

e) In riferimento alla redazione del documento di screening si sottolinea la necessità di approfondire le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del Piano a partire dalla situazione in essere e quindi dalla mappatura degli impianti di Piano, oltre che delle aree da sottoporre a bonifica, e la loro localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, alle Aree protette e agli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale contenuta nel PIT/PPR.

f) Lo screening di incidenza dovrà accertare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri Piani o progetti (effetto cumulo), valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. In tal senso, occorrerà adeguare i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolto lo screening almeno al livello territoriale del Piano oggetto di valutazione ambientale.

g) Il documento di screening dovrà contenere tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000. A tal proposito, quali contenuti minimi, oltre a quanto indicato nelle Linee guida nazionali (2019), si segnala la necessità di:

- redigere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dai siti della rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell'area oggetto degli interventi previsti dal Piano; in particolare, dovranno essere rappresentati gli impianti esistenti e le aree da bonificare in relazione ai siti della rete Natura 2000, alla Rete ecologica regionale (PIT/PPR) e alle Aree protette.
- verificare se le previsioni del Piano (gestione degli impianti esistenti e interventi di bonifica delle aree contaminate) possano determinare effetti, diretti ed indiretti, nei confronti dei siti della rete Natura 2000 e delle relative aree limitrofe (area buffer), tramite un'analisi critica della situazione ambientale dei siti che faccia riferimento sia al quadro conoscitivo (come sopra indicato), che ai dati di letteratura, tenuto conto degli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati;
- esplicitare gli interventi di trasformazione previsti dal Piano e le relative ricadute, dirette ed indirette, in riferimento agli specifici aspetti naturalistici e ambientali;
- illustrare possibili misure mitigative, in relazione agli eventuali impatti stimati, e le relative modalità di attuazione.

L. Monitoraggio

L.1 Viste le difficoltà accennate in merito al monitoraggio del ciclo pregresso di Piano, si raccomanda di impostare e organizzare un sistema di monitoraggio che punti a superare tali problematiche. Inoltre si fa presente l'opportunità di compiere, nel Piano e nel RA, un'analisi ragionata degli esiti dei risultati del monitoraggio di VAS del precedente ciclo come sopra già osservato (si veda **P.to F.1**), in termini di impatti significativi positivi e negativi realizzatisi a seguito dell'attuazione del ciclo precedente e in termini di entità del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali prefissati, analizzando le cause che hanno portato a eventuali impatti ed alla mancanza di raggiungimento di determinati obiettivi, sui cui esiti basare e giustificare la scelta delle azioni del ciclo successivo.

L.2. In riferimento agli obiettivi di piano per i quali sono fissati specifici target di monitoraggio di lungo periodo come ad es. al 2035 per l'Obiettivo 2 (target 80-85 %), per l'Obiettivo 3 (target 65 %) e per l'Obiettivo 6 (target 10% di soglia max), si propone di definire uno o più indicatori in grado di monitorare il progressivo raggiungimento di tali obiettivi per step temporali diversificati; i target definiti di lungo termine dovrebbero essere preceduti da verifiche intermedie da effettuarsi nel breve e/o medio periodo (2025 e 2030), al fine di poter convalidare la strategia di piano definita o, nel caso, poterla riorientare-ricalibrare a seguito dell'esito dei monitoraggi effettuati.

L.3 In riferimento ai singoli obiettivi di piano si propone inoltre di:

- **obiettivo 1:** definire uno o più indicatori in grado di monitorare il raggiungimento dell'obiettivo nelle sue differenti declinazioni di "riduzione" e "riuso" della produzione dei rifiuti.
- **obiettivo 2:** individuare indicatori specifici per la RD separata dai rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi ecc.
- **obiettivo 4:** definire uno o più indicatori anche in collegamento agli indicatori a valere sull'obiettivo 3.
- **obiettivo 7:** l'obiettivo come indicato punto B.7) non risulta chiaro nella sua formulazione in termini dei

compiti affidati al Piano né in termini di target prestazionali. Pertanto a valle di una sua migliore declinazione, si chiede di specificare gli indicatori che siano in grado di monitorare le azioni affidate al piano per il suo raggiungimento.

L.4 In riferimento al tema bonifiche si chiede di prendere a riferimento i suggerimenti e gli indicatori di monitoraggio proposti da ARPAT (Tab. n. 15, Osservazioni in materia di bonifiche, P.to 2 Monitoraggio).

L.5 Gli indicatori maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale sono: Aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, consumo di suolo, fattori di degrado del suolo; per quanto riguarda la matrice acque, indicatori dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'Allegato I alla parte III del D.lgs 152/2006, indicativi delle specifiche pressioni esercitate dal Piano sullo stato ambientale del/dei corpo/i idrico/iinteressato/i.

L.6 Si ricorda infine che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 18 Monitoraggio del Dlgs 152/06, in particolare i commi 2-bis e 2-ter (modifiche apportate dall'art. 28 del DL 77/2021), il sistema di monitoraggio di piano assume maggiore importanza, anche in relazione alle attività da svolgere e al ruolo attivo attribuito all'Autorità Competente che dovrà esprimersi sui risultati dei report di monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità precedente. Questo al fine di garantire quel controllo finalizzato all'individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e l'adozione delle opportune misure correttive. All' A.C. compete inoltre di verificare (comma 3-bis): lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti, il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionale.

In conclusione si ricorda che il Piano deve individuare la responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, sopra esposte, dovranno essere "adeguatamente" rese pubbliche mediante i siti web dell'Autorità competente e di quella precedente.

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Carletti

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Edo Bernini

f.to Simona Migliorini

f.to Emanuela Balocchini

f.to Marco Masi

f.to Antongiulio Barbaro

La Presidente
Arch. Carla Chiodini